

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

Anno 165° - Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

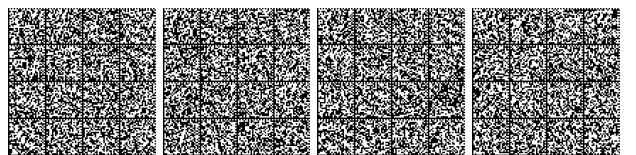
Roma - Mercoledì, 21 agosto 2024

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 146. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio del 12 giugno 2024

Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione Lazio - Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici – Previsione che, nelle more dell’approvazione della deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 1 dell’art. 4 della legge regionale n. 7 del 2017 e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore di tale legge, previa richiesta di idoneo titolo abilitativo edilizio di cui al d.P.R. n. 380 del 2001, le medesime disposizioni si applicano agli edifici esistenti legittimi o legittimati, purché non ricadenti in determinate zone.

- Legge della Regione Lazio 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio), art. 4, comma 4.

Pag. 1

- N. 147. Ordinanza del Tribunale di Firenze del 3 giugno 2024

Reati e pene – Depenalizzazione a norma della legge n. 67 del 2014 – Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria - Previsione della depenalizzazione anche dei reati che nelle ipotesi aggravate sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria - Denunciata previsione, in generale o, in subordine, in relazione al reato di guida senza patente ex art. 116, comma 5, del d.lgs. n. 285 del 1992 che, “In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato”.

- Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), art. 1, comma 2, “e quindi dell’art. 5 d.lgs. 8/2016”.

In subordine: Reati e pene – Circolazione stradale – Guida senza patente – Trattamento sanzionatorio – Denunciata previsione della rilevanza penale dell’ipotesi di recidiva nel biennio della guida senza patente.

- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 116, comma 15.

In ulteriore subordine: Reati e pene – Depenalizzazione a norma della legge n. 67 del 2014 – Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria - Previsione della depenalizzazione anche dei reati che nelle ipotesi aggravate sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria – Previsione che, “In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato” – Omessa previsione, in generale o, in subordine, in relazione al solo reato ex art. 116, comma 5, del d.lgs. n. 285 del 1992 che, con riguardo alle ipotesi aggravate ora da ritenersi fattispecie autonome di reato, il giudice per il calcolo della pena continui ad applicare la disciplina sanzionatoria prevista prima dell’intervento del d.lgs. n. 8 del 2016.

- Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), art. 1, comma 2.

In ulteriore subordine: Reati e pene – Circolazione stradale – Guida senza patente – Trattamento sanzionatorio – Ipotesi di recidiva nel biennio – Previsione della pena dell’arresto fino ad un anno oltre all’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032 anziché la pena dell’ammenda da euro 5.000 a euro 30.000.

- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 116, comma 15.

Pag. 9



N. 148. Ordinanza del Tribunale di Lucca del 26 giugno 2024

Stato civile – Filiazione – Procreazione medicalmente assistita (PMA) – Stato giuridico dei nati a seguito di pratiche di PMA – Preclusione dell’attribuzione al nato nell’ambito di un progetto di procreazione medicalmente assistita eterologa, praticata (all’estero) da una coppia di donne, dello *status* di figlio riconosciuto anche dalla c.d. madre intenzionale che, insieme alla madre biologica, abbia prestato il consenso alla pratica fecondativa – Cancellazione dall’atto di nascita del riconoscimento compiuto dalla madre intenzionale.

- Legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), artt. 8 e 9; codice civile, art. 250.....

Pag. 21



ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 146

*Ordinanza del 12 giugno 2024 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio
sul ricorso proposto da Plus s.r.l. contro Roma Capitale*

Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione Lazio - Disposizioni per il cambio di destinazione d'uso degli edifici – Previsione che, nelle more dell'approvazione della deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 7 del 2017 e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore di tale legge, previa richiesta di idoneo titolo abilitativo edilizio di cui al d.P.R. n. 380 del 2001, le medesime disposizioni si applicano agli edifici esistenti legittimi o legittimati, purché non ricadenti in determinate zone.

- Legge della Regione Lazio 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio), art. 4, comma 4.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZIONE SECONDA BIS

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 13445 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Plus S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Valeri, Sergio Gostoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Valeri in Roma, viale G. Mazzini, 11;

contro Roma Capitale, in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Garofoli, dell'Avvocatura Capitolina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sua sede, in Roma, via del Tempio di Giove 21; per l'accertamento (con il ricorso introduttivo):

della illegittimità del silenzio serbato da Roma Capitale sull'istanza di permesso di costruire presentata ai sensi dell'art. 4 comma 4 legge regionale n. 7/2017 (cd. Rigenerazione urbana) e prot. QI/2018/116707 del 9 luglio 2018 e sul successivo atto di invito a provvedere del 1° luglio 2019, e dell'obbligo dell'A.C. di provvedere al rilascio del suddetto P. di C., con assegnazione del termine di trenta giorni ed altresì per la nomina di un Commissario *ad acta*, che provveda in caso di persistente inadempimento dell'A.C. (con i motivi aggiunti presentati da Plus S.r.l. il 23 gennaio 2020):

per l'annullamento della determinazione dirigenziale prot. QI/1718 del 7 gennaio 2020, notificata in data 8 gennaio 2020, con la quale il direttore del Dip. PAU di Roma Capitale ha rigettato la domanda di P.d.C. prot. QI/2018/116707 del 9 luglio 2018, presentata dalla Soc. Plus S.r.l., ai sensi dell'art. 4 comma 4 legge regionale n. 7/2017, in relazione all'immobile ubicato in Roma, via dei Cluniacensi n. 55;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, ed in particolare del preavviso di diniego Dip. P.A.U. prot. n. 185358 del 3 dicembre 2019 e della nota Dip. P.A.U. prot. 192920 del 17 dicembre 2019 di controdeduzioni alle osservazioni.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;



Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2024 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio, la società Plus S.r.l. agisce, ai sensi degli articoli 31 e 117 C.P.A., per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento di Roma Capitale e dell'obbligo di provvedere sull'istanza che la stessa ricorrente aveva presentato per ottenere un Permesso di Costruire (n. prot. 1 QI/2018/116707 del 9 luglio 2018).

Esponde la società che l'immobile di suo interesse (ricadente in Roma, via dei Cluniacensi n. 55) è costituito da un unico fabbricato con destinazione artigianale produttiva; il progetto edilizio si proponeva di demolire tale fabbricato, al fine di ricostruirlo come due ville bi-familiari, con ampia corte, suddivise ciascuna su due livelli, con destinazione residenziale; le nuove costruzioni sarebbero state realizzate dalla proprietà avvalendosi dei medesimi volumi preesistenti, insieme alle premialità di cui alla legge regionale Lazio n. 7/2017, con mutamento di destinazione d'uso.

Specifica la ricorrente che, in base al Piano regolatore generale di Roma in vigore, approvato con delibera del consiglio comunale n. 18 del 12 febbraio 2008, l'immobile è ricompreso nel Sistema dei servizi, delle Infrastrutture e degli Impianti, quindi nella componente Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale; che l'immobile preesistente era stato costruito in applicazione di una c.e. del 1959 e successivamente legittimato - nel suo stato *ante operam* - da tre condoni edilizi rilasciati ai sensi delle note normative del 1985, del 1994 e del 2003.

Il progetto relativo alla costruzione della villa bi familiare, così come presentato, prevede modifiche alla sagoma dell'edificio preesistente, al volume, ai prospetti, ed, inoltre, aumenta il numero delle unità immobiliari, da una a quattro, pur non incidendo sulla metratura complessiva della Superficie Utile Lorda (SUL), che rimane inferiore ai 10000 mq.

Fissata alla Camera di consiglio del 29 gennaio 2020 la trattazione della domanda cautelare, con nota prot. n. 185358 del 3 dicembre 2019, il Direttore di Dipartimento comunicava un preavviso di diniego dell'istanza edilizia ai sensi dell'art. 10-bis legge n. 241 del 1990, sul presupposto che le NTA del Piano Particolareggiato «Comprensorio Tiburtino» non avrebbero consentito il mutamento della destinazione d'uso verso la destinazione residenziale «abitazioni singole» e che il titolo abilitativo necessario ex art. 4 comma 4, legge regionale n. 7/17 sarebbe stato il «permesso di costruire in deroga» ex art. 14 testo unico edilizia, con le procedure ed alle condizioni ivi meglio previste e disciplinate.

La ricorrente proponeva osservazioni procedurali che l'Ufficio disattendeva, pervenendo al rigetto della domanda di rilascio del permesso di costruire con determinazione dirigenziale prot. QI/1718 del 7 gennaio 2020, notificata in data 8 gennaio 2020.

A fondamento del diniego, l'amministrazione rilevava quanto segue.

a) l'art. 4, legge regionale n. 7/17 «non ha quei caratteri derogatori *ape legis* ... atteso che gli interventi potranno ritenersi ammissibili previa approvazione di apposita delibera di consiglio comunale»;

b) di conseguenza, quanto previsto dal comma 4 dell'art. 4 cit. «non può essere interpretato come assolutamente derogatorio e idoneo a liberalizzare i mutamenti di destinazione d'uso nel periodo transitorio di dodici mesi»;

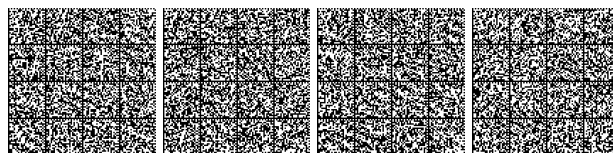
c) l'idoneo titolo abilitativo richiesto dalla disposizione in esame nel caso di specie «si identificherebbe nel permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici» ex art. 14 testo unico Edilizia, come - ad avviso dell'A.C. - sarebbe confermato dall'art. 1-*quater* legge regionale 36/1987;

d) nel caso di specie non sarebbe ravvisabile «l'imprescindibile interesse pubblico» richiesto per l'applicazione dell'art. 14 testo unico edilizia;

e) la modifica della destinazione d'uso richiesta dalla Società comporterebbe una «Variante urbanistica» poiché l'area in cui ricade l'immobile risulta ricompresa, in base al vigente PRG, nella Componente degli Ambiti a Pianificazione Particolareggiata Definita (APPD), all'interno del P.P. «Comprensorio Tiburtino» con destinazione a «Verde di interesse locale» (art. 6 punto «e» NTA) «non compatibile con quella residenziale».

Con i motivi aggiunti proposti il 23 gennaio 2020, la parte ricorrente ha quindi impugnato il diniego, con conversione del rito del giudizio a «ricorso ordinario», ex art. 117 comma 4 C.P.A. deducendo le seguenti ragioni di censura.

Violazione e falsa applicazione del decreto-legge 70 del 2001, della legge regionale Lazio n. 7 del 2017, dell'art. 1-*quater* legge reg. Lazio n. 36 del 1987, dell'art. 14 decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001, nonché l'eccesso di potere per erroneità dei presupposti.



Secondo la parte ricorrente, nel periodo transitorio previsto perché i Comuni adottino le deliberazioni consiliari di cui all'art. 4, comma 1, legge regionale Lazio 7 del 2017 (volte a disciplinare la previsione, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, di interventi diretti di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione di edifici con SUL inferiore a 10.000 mq, con mutamento della destinazione d'uso tra le categorie funzionali *ex art. 23-ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ad esclusione di quella rurale), la previsione di cui all'art. 4 comma 4 della stessa legge regionale 7 del 2017, in base alla quale le disposizioni indicate trovano applicazione agli edifici esistenti, legittimi o legittimati (che non ricadano nelle zone meglio ivi elencate) «previa richiesta di idoneo titolo abilitativo edilizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001» consentirebbe l'intervento diretto come proposto: infatti, nel menzionato termine e fino alla delibera comunale, gli interventi di cui al comma 1 (ristrutturazione con DIR e cambio d'uso) sarebbero «comunque» ammissibili; la circolare regionale interpretativa della legge 7/17, approvata con delibera G.R. Lazio n. 867/2017, avrebbe chiarito che per «idoneo titolo abilitativo» dovrebbe intendersi il P.d.C. *ex art. 10* testo unico Edilizia, ovvero la SCIA *ex* articoli 22 e 23 testo unico cit. «nei casi in cui è possibile ricorrere a detto titolo in alternativa all'acquisizione del permesso di costruire», o anche il P.d.C. convenzionato (non si richiederebbe, quindi, il P.d.C. in deroga).

Nel caso in esame, l'A.C. ha respinto l'istanza edilizia della ricorrente sulla base delle motivazioni riportate in premessa, in violazione dell'art. 4, legge regionale n. 7/17, che, secondo parte ricorrente, sarebbero da censurare per le seguenti motivazioni specifiche (che sono esposte a seguire con richiamo alle lettere capoverso della motivazione dell'atto impugnato come sopra riportate).

Sulle lettera a) e b)

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 4, per i primi dodici mesi gli interventi di DIR con cambio d'uso sarebbero ammissibili in via generalizzata e diretta, con le sole eccezioni ivi previste (commi 4 e 5) prescindendo dalla preventiva delibera consiliare.

Sulle lettera c) e d)

Si sostiene nel provvedimento impugnato che, stante la mancanza di portata derogatoria della disposizione in esame, l'unico titolo abilitativo gli interventi di ristrutturazione edilizia *ex art. 4* comma 4, sarebbe il permesso di costruire in deroga *ex art. 14* decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. Di conseguenza, ai fini dell'approvazione dell'intervento della ricorrente, sarebbe necessaria una preventiva delibera di C.C., per garantire il contemperamento dell'interesse pubblico.

Il fondamento di tale ricostruzione viene ricondotto dall'A.C. all'art. 1-*quater* legge regionale n. 36/87 (come modificato dall'art. 10, comma 4 legge regionale n. 7/17), che «consente» l'utilizzo del permesso in deroga per «favorire gli interventi di ristrutturazione edilizia e il recupero degli edifici esistenti».

Invece, secondo parte ricorrente, l'art. 4 richiede l'idoneo titolo abilitativo per l'esecuzione degli interventi (PdC, SCIA, PdC convenzionato), ma non prevede affatto il ricorso al procedimento di deroga *ex art. 14* decreto del Presidente della Repubblica n. 380/01, né ovviamente la preventiva verifica dell'interesse pubblico; la finalità dell'art. 4 è proprio quella di «stimolare» gli interventi di ristrutturazione dei fabbricati esistenti, permettendo ai Comuni di adeguare rapidamente i propri strumenti urbanistici a tale indirizzo; in via transitoria, consentendo per un anno, e comunque fino alla deliberazione consiliare, la temporanea liberalizzazione di tali interventi.

Il provvedimento impugnato andrebbe in contrasto con la lettera e la *ratio* della norma sul regime transitorio, negando tale «liberalizzazione» temporanea degli interventi di ristrutturazione; con una evidente disapplicazione della norma, visto che si richiede, in luogo dell'idoneo titolo abilitativo, l'attivazione di un complesso, e non previsto, procedimento di deroga, con specifica valutazione consiliare dell'interesse pubblico.

Sulla lettera e).

Nel provvedimento si sostiene che il previsto mutamento di destinazione d'uso richiesto dalla ricorrente si porrebbe in contrasto con la destinazione urbanistica dell'area («Verde di interesse locale», *ex art. 6* NTA del P.P. Comprensorio Tiburtino) e provocherebbe una diminuzione degli *standard* ed un decremento delle attrezzature pubbliche, in contrasto con le finalità della legge regionale. Detto mutamento, inoltre, comporterebbe una Variante Urbanistica dell'area ove ricade l'immobile, «non essendo compatibile la destinazione residenziale con le previsioni di piano particolareggiato».

Invece, secondo parte ricorrente, l'art. 4 legge reg. cit. consente espressamente il mutamento di destinazione d'uso tra categorie funzionali autonome *ex art. 23-ter* T.U. Edilizia. Pertanto, nessuna illegittimità potrebbe ravvisarsi nella richiesta di intervento con mutamento di destinazione dalla categoria «b) produttivadirezionale» alla categoria «a) residenziale» *ex art. 23* testo unico cit.; tale mutamento non comporterebbe variante urbanistica, né deroga alle destinazioni



d'uso, siccome consentito dalla normativa in esame. In secondo luogo, pur prescindendo dalla natura conformativa od espropriativa della destinazione «Verde di interesse locale» (e, dunque, dalla perdurante vigenza della destinazione impressa all'area dallo strumento urbanistico vigente), deduce che l'art. 1 comma 2, legge regionale n. 7/17 non esclude per tali aree l'applicazione delle disposizioni sulla rigenerazione urbana, essendo escluse dall'ambito dell'applicazione della legge solo le zone espressamente elencate all'art. 1, comma 2 (come pure indicato nella circolare regionale di cui alla delibera G.R. Lazio n. 867/2017).

Infine, nella relazione tecnica allegata all'istanza edilizia è stato chiaramente evidenziato che l'intervento di ristrutturazione, di un fabbricato da tempo abbandonato ed ormai fatiscente, non prevedrebbe alcun aumento della S.U.L. preesistente né alcun incremento del carico urbanistico, rispondendo invece alle finalità di recupero dell'edificato esistente, in un'ottica di rigenerazione di territorio e riduzione del consumo di suolo.

Costituitasi in giudizio, resiste al ricorso Roma Capitale che eccepisce in replica la necessità, nel periodo transitorio di cui alla norma in esame, di salvaguardare la potestà pianificatoria dell'Ente, in funzione della quale sono rivolte le previsioni inerenti l'adozione di specifiche delibere consiliari; mancando le quali, in tutta evidenza, non potrebbero trovare applicazione diretta i moduli procedurali quali quelli invocati dalla ricorrente, essendo necessaria una previa ponderazione degli interessi pubblici, con ogni conseguenza.

Le parti hanno scambiato memorie e documenti, ciascuna insistendo nelle rispettive domande, eccezioni ed argomenti difensivi.

Nella pubblica udienza del 17 aprile 2024, la causa è stata trattenuta in decisione. Rileva il Collegio che la decisione della controversia dipende dalla corretta esegesi della norma transitoria contenuta nell'art. 4 legge regionale n. della Regione Lazio n. 7/2017, che al comma 4 contempla un periodo transitorio di massimo dodici mesi nei quali le misure previste dalla stessa legislazione regionale sono applicabili - salvi i limiti d'area meglio individuati - anche in assenza della previa deliberazione consiliare.

Preliminarmente, la domanda di accertamento del silenzio sull'istanza edilizia, come introdotta con il ricorso è improcedibile, essendosi determinata l'Amministrazione con un diniego espresso, che è stato oggetto di gravame con i motivi aggiunti; l'interesse processuale della parte ricorrente si concentra pertanto sull'esame di questi ultimi, il quale dipende dalle questioni di diritto appena indicate.

A tal riguardo, l'amministrazione comunale sostiene che l'intervento di ristrutturazione con sostituzione edilizia e cambio di destinazione d'uso non sarebbe consentito dall'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 7/17, tenuto conto della destinazione urbanistica d'area; nessuna deroga allo strumento urbanistico tramite permesso di costruire «ordinario» sarebbe consentita dal regime transitorio di cui all'art. 4, comma 4, della legge regionale 7/2017; il titolo edilizio necessario alla realizzazione delle opere come progettate sarebbe da identificarsi nel permesso di costruire «in deroga» agli strumenti urbanistici di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001 (che, presupponendo una deliberazione consiliare, consente all'organo di pianificazione dell'Ente Locale di apprezzare la sussistenza di convenienti ragioni di interesse pubblico legate all'intervento puntuale proposto dalla proprietà privata per derogare alla previsione urbanistica contrastante con l'intervento proposto); nel caso di specie, non sussisterebbero le ragioni di interesse pubblico di natura urbanistica che consentirebbero il mutamento di destinazione d'uso in deroga. Più precisamente, l'area in cui ricade l'immobile risulta ricompresa, in base al vigente P.R.G., nella Componente degli ambiti a pianificazione particolareggiata definita APPD, all'interno del P.P. «Comprensorio Tiburtino» con destinazione a «Verde di interesse locale» (art. 6 punto «e» NTA) «non compatibile con quella residenziale». Oppone parte ricorrente che la *ratio* della norma in esame sarebbe quella di consentire, nel periodo transitorio, la immediata realizzabilità degli interventi previsti dalla legge regionale n. 7/2017, perseguendo il legislatore regionale lo scopo di interesse generale di velocizzare gli investimenti e consentire così la massima efficacia espansiva della manovra, nelle more dei tempi necessari alle amministrazioni per coordinare le previsioni di piano con le misure premiali previste dalla medesima legge regionale; ne deriverebbe che per «titoli necessari» si dovrebbe intendere il riferimento non già alle procedure ampliative previste in generale dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 (tra le quali il permesso in deroga ex art. 14 decreto del Presidente della Repubblica cit.), ma solo a quelle previste dalla stessa legge regionale (che non contemplano tale strumento). Ne deriverebbe quale logico corollario che non avrebbero spazio valutazioni discrezionali dell'Ente locale circa la opportunità o meno della variante alla disciplina urbanistica, essendo tale possibilità di deroga già insita nel regime transitorio.

Ad avviso del Collegio, l'esegesi di parte ricorrente è corretta, per più ordini di ragioni, sia testuali che derivanti dalla prassi applicativa e dall'opera della giurisprudenza (tale per cui l'interpretazione di parte ricorrente deve definirsi di «diritto vivente»), così che, in applicazione della norma in esame, il ricorso andrebbe accolto.



Si osserva, invero, che, secondo la norma in commento, «I comuni, con apposita deliberazione di consiglio comunale da approvare mediante le procedure di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 36/1987, possono prevedere nei propri strumenti urbanistici generali, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, l'ammissibilità di interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione, di singoli edifici aventi una superficie lorda complessiva fino ad un massimo di 10.000 mq, con mutamento della destinazione d'uso tra le categorie funzionali individuate all'art. 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 con esclusione di quella rurale». Questa è la norma a regime, che consente la previsione «negli» strumenti urbanistici di specifiche misure di sostituzione edilizia, con procedure semplificate (di modifica degli strumenti urbanistici, ossia le procedure di cui all'art. I, comma 3, della legge regionale n. 36/1987, che disciplina una fattispecie semplificata di adozione con delibera di consiglio o di giunta a seconda dei casi, che provvede contestualmente sulle osservazioni e che è sottoposta ad un meccanismo di approvazione regionale per silenzio assenso).

In via transitoria, la suddetta norma stabilisce (al comma 4) che nelle more dell'approvazione della deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 1, e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa richiesta di idoneo titolo abilitativo edilizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli edifici esistenti legittimi o legittimati purché non ricadenti ... » in determinate zone (che qui non interessano).

La circolare regionale interpretativa della legge 7 del 2017 (delibera g.r. n. 867 del 2017) ha precisato che il termine di un anno vale unicamente per la presentazione della domanda di rilascio del titolo e che la relativa conclusione dovrà, di contro, avvenire secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001; nonché è stato indicato che ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 7 del 2017 è possibile eseguire interventi di cambio di destinazione d'uso anche sulla singola unità immobiliare e - a tal fine è sufficiente ricorrere, a seconda dei casi, al permesso di costruire di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990 (SCIA) di cui all'art. 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 e al permesso di costruire convenzionato di cui all'art. 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, così come recepito dall'art. 1-ter della legge regionale n. 36/1987.

Nel medesimo senso si è espresso anche l'ufficio speciale per la Rigenerazione Urbana della Regione Lazio, nel parere del 14 novembre 2019 - prot. 920214, secondo il quale l'art. 4 della legge regionale n. 7/2017, «oltre a prevedere la disciplina a regime, quindi senza limiti di tempo, per gli interventi di ristrutturazione (compresa la demolizione e ricostruzione, con mutamento della destinazione d'uso) reca per i medesimi interventi una specifica disciplina transitoria, ossia valida fino all'approvazione della deliberazione comunale e comunque non oltre i primi dodici mesi di entrata in vigore della legge». In sostanza, i commi 4 e 5 dell'art. 4 consentono (o meglio consentivano, atteso che il predetto termine risulta ad oggi scaduto) «l'applicazione della previsione dell'art. 4 anche a prescindere da un'apposita deliberazione di consiglio comunale, ma solo per un periodo non superiore a dodici mesi dall'entrata in vigore della legge». Lo scopo del legislatore, sempre secondo la Regione, «era, infatti, dichiaratamente quello di varare una disciplina di immediata ed ampia liberalizzazione degli interventi previsti dal comma 4, al fine di indurre le amministrazioni ad approvare nel più breve tempo possibile le deliberazioni attuative della norma stessa».

Ulteriormente confermativo della descritta esegesi risulta quanto chiarito dalla Regione Lazio con parere 792629 della Direzione Regionale per le Politiche Abitative dell'11 agosto 2022, secondo la quale «la norma regionale, con le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, ha chiaramente inteso fare riferimento agli ordinari titoli edilizi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e non al permesso di costruire in deroga», tanto che «si raccomanda senz'altro, per istanze eventualmente ancora inevase, riferite al periodo previsto dall'art. 4, comma 4, di adottare uno strumento autorizzatorio più snello e più aderente allo spirito della legge regionale n. 7/2017».

Tenuto conto anche di quanto espongono i pareri della Regione, a fondamento dell'esegesi sostenuta da parte ricorrente - che si è appena descritta - militano i seguenti argomenti:

a) i commi 4 e 5 dell'art. 4 consentono l'applicazione della previsione dell'art. 4 anche a prescindere da un'apposita deliberazione di consiglio non può logicamente che escludere ogni rilievo alla delibera che l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 richiede quale condizione del permesso di costruire in deroga, per accertare la sussistenza dell'interesse pubblico alle finalità di rigenerazione urbana, contenimento del consumo di suolo e recupero sociale;

b) laddove il legislatore regionale avesse voluto ancorare l'applicazione della disciplina transitoria anche alla presentazione di una istanza ex art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 lo avrebbe fatto espressamente, ma tale previsione non avrebbe avuto alcuna valenza concreta, rendendo di fatto superflua la stessa disciplina transitoria, posta la esistenza della norma a regime.



Tale orientamento ha trovato anche conferma nella giurisprudenza di questo TAR, essendo stato affermato che «in base all'art. 4 della legge regionale n. 7 del 2017, secondo l'interpretazione fornita dalla stessa Regione con la circolare esplicativa assunta mediante delibera G.R. n. 867 del 2017, era possibile eseguire gli interventi in questione di cambio di destinazione d'uso anche sulla singola unità immobiliare, come nel caso di specie (*cf.* pag. 8 circolare, all. 5 al ricorso); che del pari per eseguire le opere in questione, secondo il predetto combinato disposto normativo, era sufficiente presentare la s.c.i.a. (*cf.* pag. 7 circolare, all. 5 al ricorso); che, producendo idoneo titolo edilizio entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge regionale n. 7 del 2017 (entrata in vigore 19 luglio 2017, presentazione della s.c.i.a. 14 dicembre 2017), secondo le previsioni dell'art. 4, comma 4 della legge regionale n. 7 del 2017 e la relativa circolare regionale esplicativa, non era necessario il previo conseguimento del permesso di costruire in deroga, corredato della delibera c.c., ex art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (*cf.* pagg. 7, 8 circolare, all. 5 al ricorso)» (TAR Lazio, Roma, sez. II bis, n. 10469 del 11 ottobre 2021, passata in giudicato e richiamata dalla difesa della parte ricorrente).

Ad avviso del Collegio, l'esegesi testuale sin qui descritta della norma, si impone all'interprete anche per motivi di natura sistematica.

In particolare, l'istituto del permesso di costruire in deroga di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001 richiamato dall'amministrazione resistente, cui fa riferimento l'art. 1-*quater* della legge regionale n. 36 del 1987 (a mente del quale «1. Per favorire gli interventi di ristrutturazione edilizia ed il recupero degli edifici esistenti, fatti salvi gli interventi di cui all'art. 6 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio), è consentito l'utilizzo del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici di cui all'art. 14, comma I-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, secondo le procedure previste dal medesimo decreto, nel caso di mutamenti della destinazione d'uso verso destinazioni non previste dallo strumento urbanistico, fermo restando il pubblico interesse dell'intervento medesimo. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai manufatti con destinazione agricolo»), è stato introdotto con la L. r. 1 del 2020, entrata in vigore successivamente al periodo transitorio di cui alla legge regionale n. 7 del 2017 ed anche alla presentazione della istanza d'interesse della parte ricorrente (9 luglio 2018).

A) Profili di illegittimità costituzionale - rilevanza della questione.

Ciò posto, l'applicazione della norma, nella portata così descritta, comporterebbe l'accoglimento del ricorso come prima accennato, tenuto conto che, in base ad essa, dovendosi escludere l'applicabilità del permesso in deroga, allora neppure avrebbe fondamento l'esigenza dell'Amministrazione di subordinare le trasformazioni edilizie di cui si discute ad una ponderazione di interessi pubblici; né verrebbe in rilievo la destinazione urbanistica di piano, che non rientra tra quelle in cui sono espressamente esclusi gli interventi di cui si discute e che la norma consentirebbe quindi di derogare (per l'appunto) senza intermediazione di uno strumento consiliare di programmazione anche in variante (la destinazione a verde e servizi locali non rientra tra le destinazioni di zona espressamente escluse dall'art. 4 cit. quanto alla localizzazione degli interventi).

Tuttavia, la disciplina in esame, così come da interpretarsi nel senso sin qui indicato, si presta a seri dubbi di illegittimità costituzionale, che il Collegio ritiene rilevanti (in quanto direttamente incidenti sull'esito del giudizio e dipendenti dalle ragioni dedotte dalle parti) e non manifestamente infondate.

B) Sulla non manifesta infondatezza.

Appare invero innegabile il contrasto tra la previsione a regime (art. 4, comma 1, della legge regionale n. 7/2017) e quella transitoria, nella parte in cui quest'ultima consente gli interventi e le misure premiali anche in deroga alle previsioni di piano ed a prescindere dall'adozione delle delibere di cui allo stesso comma 1, così realizzando il legislatore un effetto urbanistico diretto che altera il regime delle competenze degli enti locali in materia di programmazione urbanistica.

Ciò implica il contrasto dell'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 7/2017 con gli articoli 5, 97, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera *p*), e sesto comma, e 118 Cost della Costituzione, per violazione delle prerogative di pianificazione urbanistica dei Comuni.

Più precisamente, la norma regionale transitoria di cui all'art. 4, comma 4 della legge regionale n. 17/2004, nella parte in cui deve interpretarsi come legittimante l'esecuzione diretta degli interventi meglio ivi disciplinati anche in deroga alle previsioni di piano e senza l'intermediazione del permesso di costruire di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, appare gravemente lesiva dell'autonomia riconosciuta ai comuni dagli articoli 5, 97, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera *p*), e sesto comma, e 118 Cost., in quanto altera la funzione pianificatoria comunale in materia urbanistica e, conseguentemente, il corretto riparto delle relative funzioni tra Regione e Comune.



Si osserva, a tal proposito, che l'art. 4, primo comma, della legge regionale n. 7/2017 demanda ai Comuni l'individuazione delle aree nelle quali operare la demolizione e ricostruzione con mutamento di destinazione d'uso, come sin qui variamente illustrato. Si tratta di una previsione omogenea e coerente con l'art. 3 della legge regionale n. 7/2017 secondo la quale sono individuati gli «Ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio» (la norma demanda ai consigli comunali il compito di individuare, con una o più deliberazioni, anche su proposta dei privati, gli ambiti territoriali nei quali, per il conseguimento delle finalità specificate nell'art. 1, sono consentiti previa acquisizione di idoneo titolo edilizio interventi di ristrutturazione edilizia ovvero di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti con il riconoscimento di una volumetria o di una superficie lorda aggiuntiva rispetto a quella preesistente nella misura massima del 30%; i comuni con tali deliberazioni possono altresì consentire il mutamento di destinazione d'uso degli edifici in sintonia con quelle previste dal PRG vigente). Anche l'art. 6 della legge regionale cit. sempre «per il perseguimento di una o più delle finalità di cui all'art. 1» consente interventi diretti di R.E. ovvero interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti riconoscendo una volumetria ovvero una Sul premiale fino al massimo del 20% di quella preesistente; ed ammettendo, per gli interventi in questione, anche il mutamento di destinazione d'uso nel rispetto delle destinazioni d'uso previsti dagli strumenti urbanistici generali.

In base alle norme sin qui esaminate, sono dunque i Comuni ad individuare gli ambiti che necessitano di razionalizzazione del patrimonio esistente ovvero di riqualificazione in quanto le aree urbane ricadenti al loro interno sono degradate e nei quali, conseguentemente, sono possibili quegli interventi di R.E. ovvero interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti con le volumetrie o SUL premiali meglio elencate nella legge.

Se questo è il quadro delle condizioni di pianificazione che servono a rendere coerenti gli interventi premiali con gli scopi di riqualificazione che l'art. 1 della legge regionale n. 7/2017 della Regione Lazio ha posto, allora consentire che, sia pure in via transitoria, gli interventi di cui all'art. 4 possano essere realizzati in deroga allo strumento urbanistico senza alcuna intermediazione dell'organo consiliare (sia pure agli specifici e limitati fini di cui all'art. 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001) implica un evidente stravolgimento della funzione stessa della pianificazione, senza alcuna garanzia che l'intervento di modifica della destinazione d'uso tra categorie rilevanti urbanisticamente possa essere correlato alla specifica realtà circostante nella quale incide.

Nel caso di specie, ciò è ben evidente, volendo inserire la proprietà ricorrente un complesso residenziale entro un quadro urbanistico che ha tutt'altra destinazione (Verde Pubblico e Servizi pubblici di livello locale) e che di per sé non consente interventi residenziali in sito senza una preventiva valutazione del pianificatore comunale. Altrimenti detto, ove detti interventi fossero, nell'anno transitorio preso in considerazione, realizzabili su mera SCIA alternativa oppure con PdC, il compito demandato al consiglio comunale (di individuazione delle aree dell'intervento) verrebbe irrigidito e vincolato ad un mutamento «spontaneo» della zona, senza alcun controllo.

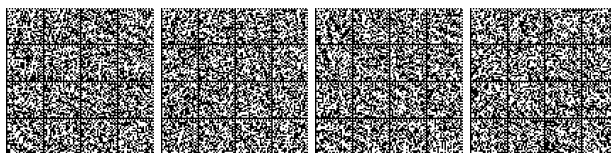
Non può opporsi, a tal riguardo, quanto afferma la parte ricorrente in ordine alla «inutilità» della disposizione transitoria, laddove quest'ultima dovesse applicarsi senza l'esclusione dell'istituto di cui all'art. 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, posto che quest'ultimo consentirebbe già la possibilità di operare le trasformazioni edilizie di cui si discute. In tutta evidenza, infatti, le operazioni di trasformazione edilizia consentite dall'applicazione ordinaria ed a regime dell'art. 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, sono prive degli incrementi volumetrici premiali che la legge regionale Lazio n. 7/2017 consente in via eccezionale. Ne deriva che laddove si emendasse l'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 7/2017 nel senso sin qui indicato, si otterrebbe comunque che l'istanza della odierna ricorrente verrebbe a dover essere esaminata nell'ambito consiliare tenendo conto di tali misure premiali.

Peraltro, ai fini sia della «non manifesta infondatezza» della questione, che in punto di rilevanza, quest'ultima considerazione comporta gli ulteriori corollari esposti a seguire:

a) nel presente giudizio l'amministrazione resistente oppone in punto di fatto l'insussistenza di ragioni di opportunità per derogare alla destinazione urbanistica di contesto (che ammette servizi pubblici o di interesse generale, con i quali era coerente l'originaria destinazione urbanistica dell'immobile di proprietà della odierna ricorrente);

b) si tratta di apprezzamenti che non possono essere scrutinati, non essendo, allo stato, applicabile alla fattispecie l'art. 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;

c) laddove l'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 7/2017 fosse dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui consente gli interventi di cui si discute nel periodo transitorio in deroga allo strumento urbanistico e senza l'intermediazione della delibera consiliare di cui all'art. 14, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, l'esito del giudizio sarebbe di conferma del diniego impugnato, ma ciò renderebbe salva la possibilità



della richiedente di sollecitare l'esame della propria istanza nell'appropriata sede consiliare così salvaguardando eventuali ulteriori mezzi di tutela ed, in seguito, ove se ne riproponessero i contenuti, una cognizione piena della fattispecie.

Ne deriva che l'accoglimento del ricorso, dipendente dall'applicazione della norma che si sospetta di incostituzionalità, con il conseguente obbligo di provvedere sull'istanza edilizia così come presentata dalla ricorrente, produrrebbe con certezza una alterazione del contesto urbanistico attuale, senza alcuna garanzia (né dimostrazione) che detta alterazione possa essere resa compatibile con il cennato contesto (e peraltro senza neppure che si possa indagare sulle opportune o necessarie misure compensative o sugli accorgimenti necessari all'adeguamento dell'urbanizzazione esistente o prevista).

Al contrario, l'eventuale accoglimento della questione di legittimità costituzionale con il conseguente annullamento dell'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 7/2017 nella parte in cui consente nel periodo transitorio l'intervento in deroga allo strumento urbanistico senza l'applicazione necessaria dell'art. 14, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, pur comportando il rigetto del ricorso, consentirebbe ancora l'esame del progetto in sede di consiglio comunale così riconducendo la fattispecie al corretto modulo di esercizio del potere ed al più corretto assetto di interessi, senza pregiudizio (ed anzi con maggiore ampiezza) delle ragioni di tutela sostanziale delle parti.

Per queste ragioni, la questione deve ritenersi rilevante e non manifestamente infondata.

Tanto premesso, ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge n. 87, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, il Tribunale amministrativo regionale solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 7/2017 in riferimento agli articoli 5, 97, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), e sesto comma, e 118 Cost della Costituzione, per i profili e per le ragioni sopra indicate, con sospensione del giudizio fino alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della decisione della Corte costituzionale sulle questioni indicate, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 79 ed 80 del c.p.a. ed art. 295 c.p.c.

Riserva al definitivo ogni ulteriore decisione, nel merito e sulle spese.

P. Q. M.

Il Tribunale amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 7/2017 in riferimento agli articoli 5, 97, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), e sesto comma, e 118 Cost della Costituzione; per l'effetto, dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Rinvia ogni definitiva statuizione in rito, nel merito e sulle spese di lite all'esito del promosso giudizio incidentale, ai sensi del Part. 79 ed 80 del cpa.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente della Giunta Regionale del Lazio e sia comunicata al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio.

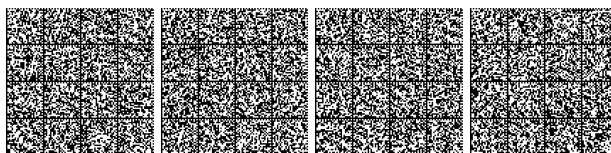
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 17 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Francavilla, Presidente FF

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore Giuseppe Licheri, Referendario

Il Presidente: FRANCAVILLA

L'Estensore: COSTANTINO



N. 147

Ordinanza del 3 giugno 2024 del Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di F. C.

Reati e pene – Depenalizzazione a norma della legge n. 67 del 2014 – Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria - Previsione della depenalizzazione anche dei reati che nelle ipotesi aggravate sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria - Denunciata previsione, in generale o, in subordine, in relazione al reato di guida senza patente ex art. 116, comma 5, del d.lgs. n. 285 del 1992 che, “In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato”.

- Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), art. 1, comma 2, “e quindi dell’art. 5 d.lgs. 8/2016”.

In subordine: Reati e pene – Circolazione stradale – Guida senza patente – Trattamento sanzionatorio – Denunciata previsione della rilevanza penale dell’ipotesi di recidiva nel biennio della guida senza patente.

- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 116, comma 15.

In ulteriore subordine: Reati e pene – Depenalizzazione a norma della legge n. 67 del 2014 – Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria - Previsione della depenalizzazione anche dei reati che nelle ipotesi aggravate sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria – Previsione che, “In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato” – Omessa previsione, in generale o, in subordine, in relazione al solo reato ex art. 116, comma 5, del d.lgs. n. 285 del 1992 che, con riguardo alle ipotesi aggravate ora da ritenersi fattispecie autonome di reato, il giudice per il calcolo della pena continui ad applicare la disciplina sanzionatoria prevista prima dell’intervento del d.lgs. n. 8 del 2016.

- Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), art. 1, comma 2.

In ulteriore subordine: Reati e pene – Circolazione stradale – Guida senza patente – Trattamento sanzionatorio – Ipotesi di recidiva nel biennio – Previsione della pena dell’arresto fino ad un anno oltre all’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032 anziché la pena dell’ammenda da euro 5.000 a euro 30.000.

- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 116, comma 15.

TRIBUNALE DI FIRENZE

PRIMA SEZIONE PENALE

Il Giudice, dr Franco Attinà,
nel procedimento sopra indicato a carico di
C F nato a () il elettiv. domiciliato in
via (elezione nella nomina dep. 27 gennaio 2021);
difeso di fiducia dall’avv. Ilaria Valentini del Foro di Pistoia (nomina dep. 27 gennaio 2021);
imputato dei seguenti reati:
proc. 108/2020 R.G. N.R.

a) Delitto p. e p. dall’art. 337 del codice penale poiché, non rispettando l’ordine di fermarsi impostogli dai pubblici ufficiali, operanti della Polizia di Stato in servizio perlustrativo in via si opponeva con violenza agli stessi e nello specifico si dava alla fuga a bordo del veicolo targato compiendo manovre azzardate, brusche frenate, guidando ad andatura sostenuta e talvolta contromano, fino ad arrivare a speronare l’autovettura della p.g. inseguitrice mandandola fuori strada; manovre idonee a porre deliberatamente in pericolo l’incolumità personale degli agenti inseguitori o degli altri utenti della strada.

Reidiva reiterata infraquinquennale.

Commesso in e , in data alle ore circa



a) Delitto p. e p. dagli artt. 61, nn. 2 e 10, 81 cpv e 582-585 (in relazione all'art. 576, n. 5-bis) del codice penale perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere il delitto di cui al capo che precede, con la condotta descritta al capo a) cagionava all'Ag. Sc. M P ed all'Ass. C. L P — impegnati nello svolgimento della descritta attività di servizio — lesioni personali refertate, giudicate guaribili in giorni 7 s.c.

Fatto aggravato altresì per essere stato commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni ed a causa delle stesse.

Compresso in e in data alle ore circa

Proc. 682/2020 R.G. N.R.

Pel reato previsto e punito dall'art. 73, decreto legislativo n. 159/2011 e successive modifiche perché, pur essendo sottoposto — con provvedimento definitivo — alla misura di prevenzione dell'avviso orale emesso dal questore di il , guidava l'autoveicolo tg. privo della patente di guida mai conseguito e già sanzionato nel biennio per tale motivo.

Accertato in il

premesso che:

C F era tratto in arresto a in data in flagranza di reato;

il Pubblico Ministero con decreto del disponeva la presentazione diretta dell'arrestato per la convalida dell'arresto ed successivo giudizio direttissimo con l'imputazione di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni (proc. 108/2020 R.G. N.R.);

all'udienza del 6 gennaio 2020 il giudice all'epoca titolare del fascicolo convalidava l'arresto, non applicava alcuna misura cautelare e disponeva procedersi con il rito direttissimo: seguivano vari rinvii (prima per termine a difesa, poi per impedimento del giudice titolare e in funzione della messa alla prova;

nel procedimento n. 682/2020 R.G. N.R., con decreto emesso il , il PM citava a giudizio C F per il reato di guida senza patente di cui all'imputazione sopra riportata, in ipotesi commesso il nell'ambito della stessa vicenda;

all'udienza del 12 dicembre 2022 i due procedimenti erano riuniti:

all'udienza del 29 maggio 2023 l'imputato era ammesso alla messa alla prova con sospensione del processo;

i Carabinieri con successive note segnalavano ulteriori illeciti che l'imputato avrebbe nel frattempo commesso;

all'udienza del 15 gennaio 2024, conseguentemente fissata, questo giudice — nel frattempo riassegnatario del procedimento — revocava la sospensione del processo con messa alla prova (l'imputato *medio tempore* era stato collocato agli arresti domiciliari per altra causa);

all'udienza del 12 febbraio 2024 il difensore munito di procura speciale chiedeva l'ammissione dell'imputato al rito abbreviato e il giudice provvedeva in conformità; le parti illustravano le rispettive conclusioni: il Pm chiedeva la condanna dell'imputato per i reati ascritti alla pena finale di anni uno e mesi 8 di reclusione; la Difesa chiedeva il minimo della pena e la concessione dei benefici di legge (le persone offese e , inizialmente costituite parti civili. non comparivano e non rassegnavano conclusioni). Il giudice disponeva quindi l'acquisizione del provvedimento di avviso orale di cui all'imputazione di guida senza patente, non presente nel fascicolo del Pubblico Ministero;

all'udienza del 29 aprile 2024 era acquisito il citato provvedimento ed erano depositate dalla Difesa alcune dichiarazioni spontanee scritte dell'imputato; le parti si riportavano quindi alle conclusioni già formulate alla precedente udienza.

all'udienza odierna, cui il processo era rinviato per eventuali repliche, le parti vi rinunciavano;

RILEVATO CHE:

A) in base agli atti d'indagine, nella notte tra il e il gli operanti della Polizia di Stato e in servizio automontato ad , notavano un'autovettura tg. procedere a velocità elevata; i pubblici ufficiali attivavano i segnali luminosi lampeggianti per procedere al controllo del citato veicolo, ma questo accelerava ulteriormente, dandosi alla fina per le strade cittadine, inseguito dalla volante; nel frattempo sopraggiungeva in ausilio anche una pattuglia dei Carabinieri con le sirene accese. Sempre ad alta velocità e percorrendo un tratto di strada contromano, la raggiungeva il territorio del Comune di ; qui una vettura dei Carabinieri — posizionatasi per bloccare veicolo in fuga — vista la velocità di quest'ultimo si spostava per evitare la collisione. La volante della Polizia cercava a più riprese di affiancarsi alla , ma quest'ultima le sbarrava la strada. Ad un certo punto la volante riusciva effettivamente ad affiancarsi ma la le tagliava la strada e urtava la parte anteriore della stessa. Dopo l'impatto, entrambi i veicoli terminavano la corsa lungo una strada sterrata.



A bordo della erano presenti il conducente F C e, lato passeggero, la sua compagna A B, in stato di gravidanza alla 16ª settimana. La successiva perquisizione dava esito negativo; anche l'alcooltest e le analisi volte alla ricerca di sostanze stupefacenti davano esito negativo. Il veicolo, di proprietà di un terzo soggetto e privo di copertura assicurativa, era sottoposto a sequestro amministrativo

C risultava privo di patente di guida, mai conseguita, nonché sottoposto alla misura dell'avviso orale di cui al provvedimento del Questore di del, notificatogli il.

Ai due poliziotti, recatisi al Pronto Soccorso, venivano diagnosticate lesioni (per L lombalgia in trauma distrattivo; per lombalgia e contusione del ginocchio sinistro post traumatica), con prognosi per entrambi di sette giorni.

B) alla luce di quanto precede sussiste la responsabilità dell'imputato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni di cui ai capi A) e B) dell'imputazione (fatte salve talune precisazioni quanto alle circostanze aggravanti del reato di lesioni, che qui però non rilevano); in particolare, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, integra l'elemento materiale del reato ex art. 337 del codice penale la condotta del soggetto che si dia alla fuga, alla guida di un veicolo, non limitandosi a cercare di sottrarsi all'inseguimento, ma ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida obiettivamente pericolosa, l'incolumità personale degli agenti inseguitori o degli altri utenti della strada (cfr. tra le altre Cass. Sez. 2 — Sentenza n. 44860 del 17 ottobre 2019 Rv. 277765 — 01, Sez. 1 — Sentenza n. 41408 del 4 luglio 2019 Rv. 277137 — 01, Sez. 6, Sentenza n. 4391 del 6 novembre 2013 Rv. 258242 — 01); nel caso di specie l'imputato ha altresì «speronato» la volante della Polizia (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 4391 del 6 novembre 2013 Rv. 258242 — 01); la volontarietà di tale condotta risulta chiaramente dalla dinamica descritta in atti.

C) quanto all'imputazione per guida senza patente di cui al procedimento riunito, nella stessa risultano in realtà contestati in fatto due distinti reati: la contravvenzione di cui all'art. 73, decreto legislativo n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), in ragione della guida senza patente di un autoveicolo nonostante il citato avviso orale; la contravvenzione di cui all'art. 116, comma 15, decreto legislativo n. 285/1992 (Codice della strada), in ragione della guida senza patente con recidiva nel biennio.

D) Quanto al reato ex art. 73 decreto legislativo n. 159/2011 l'imputato va assolto perché il fatto non sussiste. È sì vero che l'imputato all'epoca dei fatti era sottoposto al citato avviso orale, ma quest'ultimo — come è emerso dall'esame del documento acquisito presso la Questura di — era privo della prescrizione dei divieti di cui all'art. 3 comma 4, decreto legislativo n. 159/2011. E secondo l'orientamento maggioritario e condivisibile della giurisprudenza di legittimità «Non integra il reato di cui all'art. 73, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la guida di un autoveicolo senza patente, o dopo che la stessa sia stata revocata, da parte del destinatario di un mero avviso orale del questore privo della prescrizione dei divieti previsti dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo citato» (così Cass. Sez. 5 — Sentenza n. 14935 del 28 febbraio 2023 Rv. 284585 — 01; nello stesso senso Cass. Sez. 1 — Sentenza n. 36857 del 3 febbraio 2023 Rv. 285237 — 01 e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 47713 del 27 ottobre 2022 Rv. 283820 — 01).

E) Sussiste viceversa la contravvenzione ex art. 116, comma 15 Codice della Strada. Ricorre in particolare il requisito della recidiva nel biennio: dal certificato penale dell'imputato emergono infatti un decreto penale del 1º marzo 2018 del Gip Tribunale di Noia (esecutivo il 21 aprile 2018) per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio commesso il (ammenda di 3.500 euro) e un decreto penale del 27 novembre 2018 del Gip Tribunale di Torre Annunziata (esecutivo il 12 gennaio 2019) per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio commesso il (ammenda di euro 2.625). Il nuovo fatto è stato commesso in data 5 gennaio 2020, quindi entro il biennio dall'ultimo episodio, sia che si consideri come termine *a quo* la data del fatto), sia che si consideri la data di esecutività del relativo decreto penale (); seguendo quest'ultimo criterio, il fatto è commesso entro il biennio anche rispetto all'episodio di cui al decreto penale dell'

Per l'integrazione del reato di guida senza patente con recidiva nel biennio, ai sensi dell'art. 5, decreto legislativo n. 8/2016 ai fini della recidiva è sufficiente la reiterazione dell'illecito depenalizzato; a maggior ragione si deve ritenere rilevi la precedente commissione nel biennio di un reato di guida senza patente con recidiva nel biennio, come per l'appunto è avvenuto nel caso di specie (sarebbe irragionevole ritenere il contrario). Così la Corte di Cassazione nella sentenza Sez. 4, n. 48779 del 21 settembre 2016 Rv. 268247 — 01: «In tema di reati esclusi dalla depenalizzazione nelle ipotesi aggravate dalla recidiva, l'art. 5, decreto legislativo 5 gennaio 2016, n. 8, ha integrato la fattispecie contravvenzionale di guida senza patente di cui all'art. 116, comma 15, Codice della strada (tuttora penalmente rilevante "nell'ipotesi di recidiva nel biennio"), avendo modificato la nozione di recidiva, che oggi ricorre non più solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile di un reato della stessa specie, ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata, tuttavia tale disposizione non si applica ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del citato decreto» (nello stesso senso anche Cass. Sez. 4, Sentenza n. 27504 del 26 aprile 2017 Rv. 270707 — 01).



F) Sussiste per il reato di resistenza a pubblico ufficiale la contestata recidiva reiterata infraquinquennale: il certificato penale dell'imputato evidenzia plurimi reati: in particolare, ai fini della valutazione della recidiva rilevano la sentenza del del Tribunale per i Minorenni di Bologna (irrev.) per violenza sessuale in concorso e la sentenza del della Corte d'Appello di Napoli (irrev.) per detenzione e vendita di stupefacenti. Si tratta di due condanne recenti (infraquinquennali); la prima è relativa ad un delitto commesso con violenza. come i delitti oggetto del presente processo; in relazione alla seconda, l'imputato ha anche effettivamente scontato la pena detentiva. Alla luce di quanto precede, la ricaduta nel reato effettivamente manifesta una maggiore colpevolezza e pericolosità dell'imputato.

G) Rispetto al reato di lesioni si deve ritenere assorbita la circostanza aggravante *ex art. 61, n. 10 codice penale*, posto che la circostanza di cui agli artt. 585-576 n. 5-*bis* del codice penale è speciale rispetto alla contestata aggravante *ex art. 6, legge n. 10 del codice penale*

H) Si possono riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche. in ragione della giovane età che egli aveva al momento del fatto () e del percorso travagliato che ha caratterizzato la relativa adolescenza (dalle relazioni dell'UEPE risulta il passaggio in diverse comunità per minorenni).

I) Rispetto ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni si può riconoscere altresì la circostanza attenuante *ex art. 62, n. 6, prima parte, codice penale*: l'imputato ha infatti risarcito integralmente — già nel — le persone offese. come da documentazione prodotta all'udienza del e come confermato alla stessa udienza anche dal difensore di parte civile (che successivamente non è più comparso e quindi non ha rassegnato le conclusioni). Il risarcimento è dunque avvenuto prima dell'ammissione dell'imputato al rito abbreviato, termine che secondo la giurisprudenza di legittimità deve essere rispettato nel rito abbreviato perché possa essere riconosciuta la citata attenuante (*cf.* tra le altre Cass. Sez. 5 — Sentenza n. 223 del 27 settembre 2022 Rv. 284043 — 01 e Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 2213 del 22 novembre 2019 Rv. 278380 — 01).

L) Le attenuanti per la loro gravidanza possono ritenersi equivalenti rispetto alle aggravanti quanto ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni; quanto alla contravvenzione *ex art. 116, comma 15 Codice della Strada* ricorrono le sole circostanze attenuanti generiche.

M) Ricorre il vincolo della continuazione tra il reato di resistenza a pubblico ufficiale e il reato di lesioni. Si ritiene viceversa di dover escludere la sussistenza di un simile vincolo e ancor più la sussistenza del concorso formale tra i citati reati e quello di guida senza patente (con recidiva nel biennio). La condotta di guida senza patente è infatti iniziata ben prima delle condotte costitutive dei due citati delitti e prima ancora che l'imputato potesse immaginare che si sarebbe imbattuto in un controllo di polizia; non sussiste quindi né l'unicità dell'azione, né l'unicità del disegno criminoso. D'altro canto, la giurisprudenza di legittimità ha escluso la sussistenza del concorso formale tra i reati di guida in stato di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti e di guida senza patente contestualmente accertati (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 21281 dell'11 dicembre 2012 Rv. 256193 — 01) e tra le fattispecie contravvenzionali previste dagli art. 186 e 187 CdS (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3313 del 11 novembre 2011 Rv. 251846 — 01 e Cass. Sez. 4, Sentenza n. 11367 del 7 dicembre 2005 Rv. 233907 — 01).

N) per poter addivenire ad una corretta decisione quanto all'affermazione o meno della responsabilità dell'imputato in merito al reato *ex art. 116 CdS* e, eventualmente, al relativo trattamento sanzionatorio, pare però necessario il pronunciamento della Corte Costituzionale in ordine alla legittimità costituzionale — per violazione dell'art. 76 Costituzione — della norma di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 8/2016, limitatamente alle parole «In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato» (in via generale o, in subordine, con riguardo al solo reato *ex art. 116, comma 15, decreto legislativo n. 285/1992*);

in subordine, in ordine alla legittimità costituzionale — per violazione degli artt. 3, 25 comma 2 e 27, comma 3 Costituzione — della norma di cui all'art. 116, comma 15, decreto legislativo n. 285/1992, nella parte in cui prevede la rilevanza penale del fatto nell'ipotesi di recidiva nel biennio:

in ulteriore subordine, in ordine alla legittimità costituzionale — per violazione dell'art. 76 Costituzione — della norma di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 8/2016, nella parte in cui non ha previsto (in via generale o, in subordine, in relazione al solo reato *ex art. 116, comma 15, decreto legislativo n. 285/1992*) che, con riguardo alla ipotesi aggravate ora da ritenersi fattispecie autonome di reato, il giudice per calcolo della pena continui ad applicare la disciplina sanzionatoria prevista prima dell'intervento del decreto legislativo n. 8/2016;

in ulteriore subordine, in ordine alla legittimità costituzionale — per violazione degli artt. 3, 25 comma 2 e 27 comma 3 Costituzione — della norma di cui all'art. 116, comma 15, decreto legislativo n. 285/1992, nella parte in cui — nell'ipotesi di recidiva nel biennio — prevede che si applichi la pena dell'arresto fino ad un anno oltre all'ammenda da euro 2.257 ad euro 9.032 anziché la pena dell'ammenda da euro 5.000 a euro 30.000

ciò premesso,



OSSERVA:

1. Rilevanza delle questioni

1.1 Sussiste, come si è visto, il reato contestato di guida senza patente con recidiva nel biennio.

Prima della riforma operata dal decreto legislativo n. 8/2016, il reato di guida senza patente di cui all'art. 116 Codice della Strada era punito nella fattispecie base con la sola ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; in caso di recidiva nel biennio era però previsto che si applicasse altresì la pena dell'arresto fino ad un anno.

Era pacifico in giurisprudenza che tale ipotesi costituisse una fattispecie aggravata rispetto alla fattispecie base: «La previsione di cui all'art. 116, comma tredicesimo ult. parte, c.d.s. configura una circostanza aggravante e non un'ipotesi autonoma di reato, con la conseguenza che il giudice deve procedere al giudizio di comparazione e, nel caso di ritenuta equivalenza delle attenuanti — o anche di prevalenza — deve applicare la sola pena pecuniaria stabilita per l'ipotesi semplice, laddove, solo nel caso di ritenuta subvalenza delle attenuanti, o di mancato riconoscimento delle stesse, deve applicare la pena prevista per l'ipotesi aggravata — (così Cass. Sez. 4. Sentenza n. 3566 del 12 gennaio 2012 Rv. 252670 — 01; nello stesso senso si veda anche Cass. Sez. 4, Sentenza n. 40617 del 30 aprile 2014 Rv. 260304 — 01). Che questo fosse l'inquadramento è stato confermato anche dopo la citata riforma, in relazione alla persistente rilevanza penale della vecchia fattispecie aggravata, a fronte della depenalizzazione della vecchia fattispecie base: «La guida senza patente, nell'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, non è stata depenalizzata dall'art. 1, decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, e si configura come fattispecie autonoma di reato di cui la recidiva integra un elemento costitutivo» (così Cass. Sez. 4. Sentenza n. 42285 del 10 maggio 2017 Rv. 270882 — 01; nello stesso senso Cass. Sez. 4, Sentenza n. 45769 del 30 settembre 2016 Rv. 268516 — 01).

Il reato in questione ricade dunque perfettamente nell'ambito applicativo della norma di cui all'art. 1, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 8/2016 («1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. 2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato»).

È dunque certamente rilevante la questione qui sollevata in via principale con cui si chiede alla Corte Costituzionale si dichiarare la illegittimità della norma di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 8/2016, limitatamente alle parole «In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato»; si chiede cioè di estendere la depenalizzazione all'intera fattispecie, tanto nell'ipotesi base, quanto in quella aggravata.

Ove la questione fosse accolta — con una formula generale avente riguardo a tutti i reati che ricadano nell'ambito applicativo di cui all'art. 1, comma 1 e 2 decreto legislativo n. 8/2016, oppure con riguardo alla sola guida senza patente di cui all'art. 116, comma 15 CdS — questo giudice dovrebbe emettere sentenza di assoluzione in ordine alla contestazione di guida senza patente con recidiva nel biennio, perché il fatto non sarebbe più previsto dalla legge come reato.

Diversamente, ove la questione non fosse accolta, si dovrebbe emettere sentenza di condanna per il reato in esame.

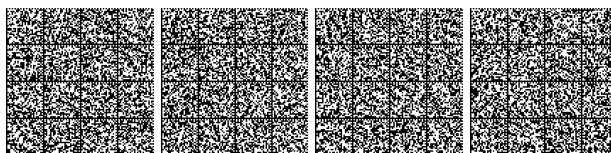
1.2 Per gli stessi motivi è rilevante anche la questione relativa alla legittimità della norma di cui all'art. 116, comma 15, decreto legislativo n. 285/1992, nella parte in cui prevede la rilevanza penale del fatto nell'ipotesi di recidiva nel biennio.

Ove la questione fosse accolta, si dovrebbe emettere sentenza di assoluzione in ordine alla contestazione di guida senza patente con recidiva nel biennio, perché il fatto non sarebbe più previsto dalla legge come reato. Diversamente, si dovrebbe emettere sentenza di condanna per il reato in esame.

1.3 Nel caso in cui le predette questioni non fossero accolte, assumerebbero rilevanza le ulteriori questioni, relative al trattamento sanzionatorio.

In particolare, posto che nel caso in esame si ravvisano i presupposti per il riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, rileva la questione della mancata previsione che giudice per calcolo della pena continui ad applicare la disciplina sanzionatoria prevista prima dell'intervento del decreto legislativo n. 8/2016 (e quindi — in presenza di circostanze attenuanti — possa eventualmente individuare la pena base nell'ambito della cornice edittale della precedente fattispecie base punita con la sola pena pecuniaria).

Ove tale questione fosse accolta, questo giudice dovrebbe continuare ad applicare la disciplina sanzionatoria vigente prima delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 8/2016; dovrebbe quindi operare un bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche riconosciute all'imputato e la «vecchia» aggravante della recidiva nel biennio; bilanciamento che in questo caso si potrebbe risolvere quanto meno in termini di equivalenza, con il risultato che si dovrebbe applicare la sola ammenda (in misura compresa tra euro 2.257 ad euro 9.032).



1.4 La questione ulteriormente subordinata assumerebbe rilevanza nel caso in cui le precedenti questioni non fossero accolte. In tale caso, dovendosi per il trattamento sanzionatorio partire dalla cornice editale prevista per la nuova fattispecie autonoma di guida senza patente con recidiva nel biennio, sarebbe rilevante la questione della comminatoria per quest'ultima della pena dell'ammenda da euro 5.000 a euro 30.000 anziché della pena cumulativa dell'arresto fino ad un anno e dell'ammenda da euro 2.257 ad euro 9.032.

1.5 Quanto alta rilevanza delle due questioni relative al trattamento sanzionatorio, è necessaria una precisazione. Come si è già rilevato, si devono escludere il concorso formale e l'applicazione del regime della continuazione rispetto al reato di guida senza patente (con recidiva nel biennio) in relazione ai due delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Dovendosi applicare il regime del cumulo materiale, è quindi essenziale l'individuazione della pena da applicarsi per il reato di guida senza patente (con recidiva nel biennio).

Le due predette questioni sarebbero peraltro rilevanti anche nel caso in cui si ritenesse applicabile il regime del cumulo giuridico (in ragione del concorso formale o della continuazione): sarebbe infatti comunque necessario individuare la pena astrattamente applicabile per il reato satellite di guida senza patente (con recidiva nel biennio), sia per applicare correttamente il cumulo giuridico secondo i principi affermati dalla sentenza Cass. Sez. U. Sentenza n. 40983 del 21 giugno 2018 Rv. 273751 — 01 per le ipotesi di pene non omogenee, sia per individuare il limite da rispettare ai sensi dell'art. 81, comma 3 del codice penale.

2. Non manifesta infondatezza. Le violazioni dell'art. 76 Costituzione.

2.0 Si dubita della legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 1, comma 2 decreto legislativo n. 8/2016, limitatamente alle parole «In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato», per violazione dell'art. 76 della Costituzione in relazione alla violazione dei principi e criteri direttivi di cui alla legge delega n. 67/2014.

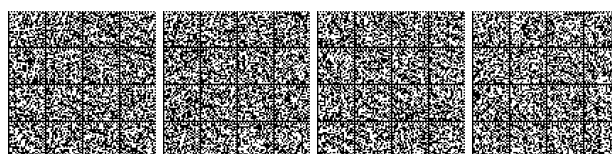
2.1 Come rilevato dalla Corte Costituzionale nella recente sentenza n. 88 del 2024, «la legge n. 67 del 2014 persegue — come si desume dall'esame dei lavori parlamentari e come evidenziato nelle relazioni governative di accompagnamento agli schemi dei decreti legislativi che vi hanno dato attuazione — l'obiettivo di deflazionare il sistema penale, sostanziale e processuale, in ossequio ai principi di frammentarietà, offensività e sussidiarietà della sanzione criminale. La chiara finalità politico-criminale delle deleghe recate dalla suddetta legge è quindi rinvenibile nell'esigenza di un alleggerimento del sistema penale coerente con il principio della *extrema ratio* del ricorso alla pena. [...] In quest'ottica, l'art. 2 della legge in esame, al comma 1, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi «per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili». Nel prevedere la trasformazione in illeciti amministrativi di un insieme di reati, il legislatore delegante ha fatto ricorso, al fine della loro individuazione, a due criteri selettivi. Il primo, previsto dalla lettera a) del comma 2 del medesimo art. 2, consiste nella cosiddetta depenalizzazione «cieca», in quanto dispone, in virtù di una clausola generale, la trasformazione in illeciti amministrativi di «tutti i reati» puniti con la «sola pena della multa o dell'ammenda», a eccezione di quelli riconducibili ad alcune materie [...] Il secondo è quello di cui alle lettere da b) a d) della stessa disposizione, che hanno indicato nominatim numerose fattispecie di reato contemplate sia dal codice penale che dalla legislazione speciale».

2.2 Con l'art. 1 del decreto legislativo n. 8/2016 il legislatore delegato ha dato attuazione alla citata delega in relazione al criterio selettivo della depenalizzazione cieca, prevedendo che «Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.» Al successivo comma 2 ha poi precisato: «La disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato.»

Seguono poi ulteriori disposizioni, relative alle eccezioni alla citata depenalizzazione e alla determinazione delle sanzioni amministrative,

Con citato comma 2 quindi il legislatore delegato ha precisato che la depenalizzazione opera anche per i reati che nella fattispecie base siano puniti con la sola pena pecuniaria e che contemplino ipotesi aggravate punite con la pena detentiva (sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria). Si è infine limitata la depenalizzazione prevedendo che in tali casi la trasformazione in illecito amministrativo concerne la sola fattispecie base, laddove la fattispecie aggravata (punita con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria) è trasformata in fattispecie di reato autonoma.

2.3 Con la presente questione di legittimità costituzionale si censura tale ultima scelta del legislatore delegato. Si ritiene cioè che nelle citate ipotesi (fattispecie di reato punite con la sola pena pecuniaria che presentino una ipotesi aggravata punita con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta) la depenalizzazione debba investire l'intera fattispecie, tanto nell'ipotesi base, quanto in quella aggravata.



2.4 Si deve in primo luogo rilevare che il criterio direttivo fissato dall'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 67/2014 si limitava a prevedere la trasformazione in illeciti amministrativi di tutti i reati per i quali era prevista la sola pena della multa o dell'ammenda (ad eccezione delle materie poi elencate), senza autorizzare il Legislatore delegato a mantenere la rilevanza penale come fattispecie autonome di eventuali ipotesi aggravate punite con la pena detentiva (sola, alternativa o congiunta).

Occorre peraltro rilevare che, in occasione di una precedente esperienza legislativa di depenalizzazione «cieca», il Legislatore delegante aveva espressamente eccettuato le fattispecie di reato che, nelle ipotesi aggravate, fossero punite con la pena detentiva: l'art. 32 della legge n. 689/1981 al primo comma aveva operato la trasformazione in illeciti amministrativi dei reati puniti con la sola pena pecuniaria («Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dall'articolo 39»), salvo poi precisare al secondo comma che tale disposizione del primo comma non si applicasse «ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria». A fronte di un simile precedente, la mancata limitazione presente nell'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 67/2014 pare doversi interpretare nel senso che la depenalizzazione dovesse investire — in caso di reati puniti con la sola pena pecuniaria — anche le eventuali fattispecie aggravate punite con la pena detentiva.

2.5 Un ulteriore argomento a sostegno della citata censura si ricava dal fatto che il Legislatore delegato, escludendo dalla depenalizzazione le citate ipotesi aggravate (punte con la pena detentiva) e trasformando le stesse in fattispecie autonome, ha di fatto inasprito la disciplina per tali ipotesi di cui ha mantenuto la rilevanza penale, in assenza di qualunque legittimazione da parte della legge delega e in palese e irragionevole contrasto con la logica di ricorso minimo al diritto penale e di razionalizzazione del sistema giustizia che aveva ispirato l'intera legge delega.

Prima della riforma operata dal decreto legislativo n. 8/2016, nell'ipotesi di guida senza patente con recidiva nel biennio — posto che trattavasi di fattispecie aggravata (non privilegiata) — in caso di riconoscimento di circostanze attenuanti occorreva operare il bilanciamento tra circostanze, in applicazione delle consuete regole di cui all'art. 69 del codice penale (il principio è stato comunque espressamente affermato dalla sentenza Cass. Sez. 4, n. 3566 del 12/01/2012 Rv. 252670 — 01). In caso di ritenuta prevalenza o equivalenza delle attenuanti, occorreva applicare la sola pena pecuniaria stabilita per l'ipotesi semplice, laddove, solo nel caso di ritenuta subvalenza delle attenuanti, o di mancato riconoscimento delle stesse, si doveva applicare la pena prevista per l'ipotesi aggravata.

Per effetto della configurazione come fattispecie autonoma della guida senza patente con recidiva nel biennio, pur a fronte del riconoscimento di circostanze attenuanti occorrerà comunque applicare una pena detentiva.

Tale inasprimento del trattamento sanzionatorio costituisce probabilmente la più importante conseguenza della trasformazione della fattispecie aggravata in fattispecie autonoma, ma non l'unica. Si pensi ad esempio all'ipotesi in cui ricorra una circostanza aggravante ad effetto speciale (con riguardo alla guida senza patente si può trattare di evenienza rara, ma con riguardo ad altri reati può essere molto più frequente, ad es. per la sussistenza di una recidiva qualificata): prima della riforma operata dal decreto legislativo n. 8/2016 — a fronte di una circostanza autonoma (quella che determinava l'applicazione di una pena detentiva a fronte di una fattispecie base punita con la sola pena pecuniaria) e di una circostanza ad effetto speciale — l'imputato poteva beneficiare del regime di cui all'art. 63, comma 4 del codice penale, con conseguente limitazione agli aumenti di pena; ora, per effetto della trasformazione in fattispecie autonoma della vecchia ipotesi aggravata, non si applica viceversa l'art. 63, comma 4 del codice penale e anche la circostanza ad effetto speciale esplica interamente i propri effetti.

La distinzione tra fattispecie aggravata e fattispecie autonoma rileva inoltre sotto ulteriori profili: ad esempio, per l'ammissibilità della messa alla prova (secondo la sentenza delle Sezioni Unite n. 36272 del 31 marzo 2016 Rv. 267238 — 01, ai fini dell'individuazione dei reati ai quali è astrattamente applicabile la disciplina dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, non rilevano le circostanze aggravanti, comprese quelle ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato) oppure — indirettamente — nei vari ambiti in cui può operare il limite di cui all'art. 63, comma 4 del codice penale in presenza di più circostanze aggravanti ad effetto speciale o per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (ad esempio, ai fini della prescrizione: *cf.* Cass. Sez. 2, Sentenza n. 32656 del 15 luglio 2014 Rv. 259833 — 01 e Cass. Sez. 6 — Sentenza n. 23831 del 14 maggio 2019 Rv. 275986 — 01).

Per evitare tale palese violazione della legge delega, in via subordinata si chiederà (*cf.* *infra*) — fatta salva la rilevanza penale delle (vecchie) fattispecie aggravate — di dichiarare la illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 8/2016, nella parte in cui non ha previsto che, con riguardo alla ipotesi aggravata ora da ritenersi fattispecie autonome di reato, il giudice per calcolo della pena continui ad applicare la disciplina



sanzionatoria prevista prima dell'intervento del decreto legislativo n. 8/2016; si tratterebbe però di una soluzione dettata dalla necessità di evitare l'illegittimo inasprimento del trattamento sanzionatorio, ma comunque non perfettamente lineare nella misura in cui prevedrebbe una sorta di *perpetuatio* teorica di una disciplina non più in vigore, ma cui occorrerebbe fare ancora riferimento a taluni fini.

La soluzione più lineare pare essere quella della depenalizzazione dell'intera fattispecie di reato, tanto nella ipotesi semplice (punita con la pena pecuniaria), quanto in quella aggravata.

2.6 D'altro canto, nella sentenza n. 354 del 2002, la Corte Costituzionale ha già affrontato una questione per certi versi simile. La norma all'epoca censurata (per profili diversi dalla violazione dell'art. 76 Costituzione) era quella dell'art. 688, comma 2 del codice penale, che puniva con la pena dell'arresto da tre a sei mesi chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, fosse colto in stato di manifesta ubriachezza, se il fatto era commesso da chi avesse già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale.

Fino all'intervento di depenalizzazione operato dal decreto legislativo n. 507/1999, l'art. 688 del codice penale contemplava al primo comma una fattispecie base (chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, fosse colto in stato di manifesta ubriachezza) punita con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila; al secondo comma prevedeva poi una fattispecie aggravata — punita con l'arresto da tre a sei mesi — per l'ipotesi in cui il fatto fosse commesso da chi aveva già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale.

Il citato decreto legislativo n. 507/1999 — in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 7 della legge n. 205/1999 — modificava poi l'art. 688 del codice penale trasformando la sola ipotesi base di cui al primo comma in illecito amministrativo («Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila»). Conseguentemente la fattispecie aggravata di cui al secondo comma veniva ad essere trasformata in una fattispecie autonoma.

Nella citata sentenza n. 354 del 2002, la Corte Costituzionale ha rilevato tra l'altro quanto segue:

«Quella che per l'innanzi era una aggravante, attualmente non è più riferita ad un reato base ed è divenuta essa medesima una autonoma fattispecie di reato: incorre, infatti, nel reato di ubriachezza solo chi in passato abbia riportato condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità delle persone; chi invece tale condanna non abbia subito, anche se è stato condannato per reati di non minore gravità, risponde per quel medesimo comportamento soltanto a titolo di illecito amministrativo. L'operazione compiuta dal legislatore del 1999, in breve, era intesa a rendere più lieve la posizione della persona colta in stato di manifesta ubriachezza in luogo pubblico o aperto al pubblico. Nella relazione governativa al decreto legislativo n. 507 del 1999 la *ratio* della disciplina emerge con inequivoca chiarezza. trasformare in illeciti amministrativi una serie di reati eterogenei quanto ad oggettività giuridica e modalità di condotta, «il cui unico comune denominatore è rappresentato dall'esiguo spessore sanzionatorio». Nel trasporre sul piano amministrativo la risposta sanzionatoria in modo da ridurre l'area del diritto penale e sollevare così gli uffici giudiziari da oneri impropri. si intendeva altresì «evitare di “rivitalizzare” talune fattispecie che a causa del loro evidente anacronismo trovano oggi una applicazione assai limitata». Se questo era il fine perseguito dal legislatore del 1999, con riferimento al reato di ubriachezza, emerge una intrinseca irrazionalità della disciplina censurata in quanto il risultato non è stato unicamente la depenalizzazione del reato base, ma anche l'eventuale trattamento sanzionatorio più severo a carico di chi abbia riportato condanne per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale. Infatti, nella prospettiva dell'aggravante speciale, entro la quale si manteneva la vecchia previsione del secondo comma dell'articolo 688, il giudice ben avrebbe potuto, in applicazione dell'articolo 69 del codice penale, bilanciare tale aggravante con eventuali circostanze attenuanti rinvenibili nel concreto atteggiarsi della fattispecie e, una volta rimossa l'aggravante e reso così applicabile il reato base di cui al primo comma, irrogare nelle ipotesi più lievi la sola ammenda, prevista come pena alternativa. Nel sistema attuale la possibilità di commisurare la pena all'effettivo disvalore del fatto è fortemente limitata: in effetti, il secondo comma dell'art. 688 del codice penale non costituisce più una circostanza aggravante, ma configura un reato autonomo, sicché non può più parlarsi di bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti, le quali, ove ravvisabili, possono determinare un abbattimento del minimo edittale, ma non esimere il giudice dall'applicare comunque la pena dell'arresto.»

Alla luce di quanto precede e di altre considerazioni la Corte Costituzionale dichiarava quindi la illegittimità costituzionale dell'articolo 688, comma 2 del codice penale.

2.7 La censura in esame viene mossa all'art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 8/2016, in via generale, con riguardo a tutti i reati rientranti nel suo ambito applicativo (fattispecie base punite con la sola pena pecuniaria, per le quali siano previste ipotesi aggravate punite con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria, fatte



salve le eccezioni poi previste). Si reputa infatti che, essendo la disposizione normativa unica ed essendo la (ritenuta) violazione del criterio di delega identica per tutti i citati reati, l'auspicata pronuncia di accoglimento possa per l'appunto investire la norma censurata in via generale e non solo con riguardo alla guida senza patente.

Per l'eventualità in cui la Corte Costituzionale dovesse ritenere ingiustificatamente troppo esteso tale *petitum*, in via subordinata si limita lo stesso al solo rapporto con reato *ex art.* 116, comma 15, decreto legislativo n. 285/1992.

2.8 L'accoglimento della presente questione ad avviso di chi scrive dovrebbe comportare l'illegittimità in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27, legge n. 87/1953, dell'art. 5, decreto legislativo n. 8/2016.

2.9 Qualora la Corte Costituzionale ritenesse di non accogliere le questioni relative alla persistente rilevanza penale dell'illecito, si chiede di dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 8/2016, nella parte in cui non ha previsto che, con riguardo alle ipotesi aggravate ora da ritenersi fattispecie autonome di reato, il giudice per il calcolo della pena continui ad applicare la disciplina sanzionatoria prevista prima dell'intervento del decreto legislativo n. 8/2016.

Come si è già rilevato, infatti, il decreto legislativo n. 8/2016 — depenalizzando le fattispecie base dei reati puniti con la sola pena pecuniaria e trasformando in fattispecie autonome le vecchie ipotesi aggravate per le quali era prevista la pena detentiva — ha di fatto reso più severo il trattamento sanzionatorio per queste ultime, senza che a ciò fosse autorizzato dalla legge delega e in contrasto con la logica che ispirava l'intera legge n. 67/2014, improntata ai principi di frammentarietà, offensività e sussidiarietà della sanzione penale (e di quella detentiva in particolare).

Anche la censura in esame viene mossa all'art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 8/2016, in via generale, con riguardo a tutti i reati rientranti nel suo ambito applicativo (fattispecie base punite con la sola pena pecuniaria, per le quali siano previste ipotesi aggravate punite con la pena detentiva). Si reputa infatti che, essendo la disposizione normativa unica ed essendo identica per tutti i citati reati la violazione dei principi e criteri della legge delega, l'auspicata pronuncia di accoglimento possa per l'appunto investire la norma censurata in via generale e non solo con riguardo alla guida senza patente.

Per l'eventualità in cui la Corte Costituzionale dovesse ritenere ingiustificatamente troppo esteso tale *petitum*, anche la presente censura viene limitata in via subordinata al solo rapporto con il reato *ex art.* 116, comma 15, decreto legislativo n. 285/1992.

3. Non manifesta infondatezza. Le violazioni degli artt. 3, 25 comma 2 e 27 comma 3 Costituzione.

3.0 A seguito della depenalizzazione operata per la fattispecie base dal decreto legislativo n. 8/2016, l'art. 116, comma 15 CdS suscita ulteriori dubbi di legittimità costituzionale — con riguardo agli artt. 3, 25 comma 2 e 27 comma 3 della Costituzione — in relazione alla persistente rilevanza penale dell'ipotesi di recidiva nel biennio.

3.1 Nella già citata sentenza n. 354 del 2002, con riguardo al reato di ubriachezza la Corte Costituzionale rilevava: «Della aggravante speciale [...] prevista dal secondo comma, questa Corte ha già avuto modo di occuparsi. La figura di reato constava di una ipotesi base e di una aggravante: non vi era pertanto alcuna difficoltà a riconoscere la non irragionevolezza della previsione secondo la quale colui che venisse colto in stato di manifesta ubriachezza in luogo pubblico o aperto al pubblico e avesse già subito una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale dovesse soggiacere ad una pena più elevata. La valutazione in termini di maggiore pericolosità della condotta della persona colta in stato di manifesta ubriachezza che avesse riportato una condanna per quei determinati delitti non era infatti priva di fondamento giustificativo (ordinanze n. 53 del 1972, n. 185 e n. 155 del 1971). A seguito della depenalizzazione del reato previsto dal primo comma dell'articolo 688 del codice penale, il quadro normativa al quale quelle pronunce si erano attenute è profondamente mutato. [...] L'avere riportato una precedente condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale, pur essendo evenienza del tutto estranea al fatto-reato, rende punibile una condotta che, se posta in essere da qualsiasi altro soggetto, non assume alcun disvalore sul piano penale. Divenuta elemento costitutivo del reato di ubriachezza, la precedente condanna assume le fattezze di un marchio, che nulla il condannato potrebbe fare per cancellare e che vale a qualificare una condotta che, ove posta in essere da ogni altra persona, non configurerebbe illecito penale. Il fatto poi che il precedente penale che qui viene in rilievo sia privo di una correlazione necessaria con lo stato di ubriachezza rende chiaro che la norma incriminatrice, al di là dell'intento del legislatore, finisce col punire non tanto l'ubriachezza in sé, quanto una qualità personale del soggetto che dovesse incorrere nella contravvenzione di cui all'articolo 688 del codice penale. Una contravvenzione che assumerebbe, quindi, i tratti di una sorta di reato d'autore, in aperta violazione del principio di offensività del reato, che nella sua accezione astratta costituisce un limite alla discrezionalità legislativa in materia penale posto sotto il presidio di questa Corte (sentenze n. 263



del 2000 e n. 360 del 1995). Tale limite, desumibile dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, nel suo legarne sistematico con l'insieme dei valori connessi alla dignità umana, opera in questo caso nel senso di impedire che la qualità di condannato per determinati delitti possa trasformare in reato fatti che per la generalità dei soggetti non costituiscono illecito penale.»

3.2 Con riguardo alla guida senza patente con recidiva nel biennio, ad avviso di chi scrive viene in rilievo una criticità simile. Un fatto — la guida senza patente — che per la generalità dei consociati non configura un illecito penale, ove commesso viceversa da chi sia recidivo nel biennio rileva penalmente.

È sì vero che in questo caso il collegamento tra requisito soggettivo e condotta illecita è più stretto rispetto al caso dell'ubriachezza esaminato dalla Corte nella menzionata sentenza, posto che il requisito soggettivo consiste nel fatto di avere già posto in essere nei due anni precedenti un altro analogo illecito. Tuttavia si tratta comunque di un elemento estraneo al fatto di reato. Si tratta di un fattore che potrebbe giustificare eventualmente ai sensi dell'art. 133, comma 2 del codice penale un aggravamento della pena — come era per l'appunto previsto quando anche la fattispecie base costituiva reato — ma che non incide affatto sull'offesa al bene giuridico protetto: il pericolo per la sicurezza della circolazione stradale è identico a prescindere dal fatto che l'autore della condotta di guida senza patente abbia già commesso, più o meno recentemente, un altro analogo illecito. Né il Legislatore ha ritenuto di configurare le più condotte di guida senza patente come unificate in un unico reato, abituale o comunque connotato dal compimento di più atti in momenti successivi; ha viceversa optato per una struttura dell'illecito caratterizzata da un'unica condotta, che già di per sé integra un illecito ed è autonomamente sanzionata.

La circostanza che l'autore del fatto abbia già posto in essere nei due anni precedenti lo stesso illecito (definitivamente accertato) — subendo peraltro la relativa sanzione — non pare poter essere dirimente ai fini della rilevanza penale o meno del fatto.

Sussiste cioè ad avviso di questo giudice una violazione dell'art. 25, comma 2 Costituzione, che attraverso il richiamo al «fatto commesso», riconosce rilievo fondamentale all'azione delittuosa per il suo obiettivo disvalore e non solo in quanto manifestazione di pericolosità sociale; il principio di offensività precluderebbe cioè di attribuire valore dirimente ai fini della rilevanza penale di un fatto alla recidiva.

3.3 In effetti, nell'ambito della sua ormai copiosa giurisprudenza in materia di limiti al bilanciamento della recidiva reiterata, la Corte Costituzionale fin dalla sentenza 251 del 2012 ha ritenuto che la recidiva — per quanto reiterata, specifica, ecc. — non possa giustificare un uguale trattamento per fattispecie significativamente diverse sul piano dell'offensività, con conseguente illegittimità di una norma «che indirizza l'individuazione della pena concreta verso un'abnorme enfattizzazione delle componenti soggettive riconducibili alla recidiva reiterata, a detrimento delle componenti oggettive del reato»

3.4 Come rilevato anche recentemente dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 211 del 2022, relativa al reato di guida senza patente commesso da colui che sia sottoposto a misura di prevenzione, «Il principio di offensività del reato, anche nella sua configurazione come fattispecie di pericolo, postula che le qualità personali dei soggetti o i comportamenti pregressi degli stessi non possono giustificare disposizioni che attribuiscono rilevanza penale a condizioni soggettive, salvo che tale trattamento specifico e differenziato rispetto ad altre persone non risponda alla necessità di preservare altri interessi meritevoli di tutela».

Nella fattispecie di cui all'art. 73, decreto legislativo n. 159/2011, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, la condizione soggettiva di sottoposto a misura di prevenzione personale non costituisce una «evenienza del tutto estranea al fatto-reato», posto che la relativa configurazione come elemento costitutivo del reato è ricollegata alla «necessità di porre limitazioni agli spostamenti, di impedire o ostacolare la perpetrazione di attività illecite e di rendere meno agevole il sottrarsi ai controlli dell'autorità nei confronti di soggetti pericolosi».

Nella fattispecie di guida senza patente con recidiva nel biennio, viceversa, la circostanza di avere già posto in essere il medesimo illecito nulla aggiunge alla fattispecie sotto il profilo offensività.

3.5 Non si giustifica quindi la disparità di trattamento rispetto alla condotta di chi non abbia già commesso analogo illecito nel biennio precedente. Se un diverso trattamento può eventualmente giustificarsi, in termini di incremento della sanzione, non pare invece potersi giustificare l'assunzione della recidiva (reiterazione dell'illecito) come elemento costitutivo del reato e quindi come discrimine tra il penalmente rilevante e il penalmente irrilevante.

3.6 Si potrebbe obiettare che, in materia di particolare tenuità del fatto *ex art. 131-bis* del codice penale, l'abitudine del comportamento — e quindi la circostanza di avere commesso altri fatti analoghi — costituisce una condizione ostativa all'applicazione della causa di non punibilità.

Tuttavia, come sottolineato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 279 del 2017, «il fatto particolarmente lieve, cui fa riferimento l'art. 131-bis codice penale, è comunque un fatto offensivo, che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire»: inoltre «un comportamento penalmente illecito con caratteristiche di abitudine,



specie se costituite da una recidiva specifica e reiterata, così come può rilevare per determinare la pena, analogamente può rilevare per determinare la punibilità di un fatto che, seppure di particolare tenuità, costituisce comunque reato».

La norma qui censurata, viceversa, fa dipendere dalla recidiva (reiterazione dell'illecito) la stessa rilevanza penale del fatto e l'applicazione peraltro di una pena detentiva, quindi radicalmente diversa dalla sanzione pecuniaria prevista per l'illecito amministrativo in assenza di recidiva nel biennio.

3.7 Si aggiunga un'ulteriore considerazione.

La recidiva di cui all'art. 99 del codice penale (circostanza aggravante), per effetto dell'interpretazione adeguatrice fornita dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione e della sentenza della Corte Costituzionale n. 185 del 2015, è sempre facoltativa, nel senso che «presuppone un accertamento della concreta significatività del nuovo episodio in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, avuto altresì riguardo ai parametri di cui all'art. 133 codice penale, sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo» (così, tra le tante, Cass. Sez. 3 — Sentenza n. 30591 dell'8 giugno 2022 Rv. 283414 — 01).

Nel caso viceversa di cui all'art. 116, comma 15 Codice della Strada, la recidiva (nel biennio) ai sensi dell'art. 5 decreto legislativo n. 8/2016 è da intendersi quale mera reiterazione dell'illecito depenalizzato», con un rigido automatismo tra reiterazione e rilevanza penale del fatto.

Né, dato il tenore letterale delle due norme, pare esservi margine per interpretazioni adeguatrici che richiedano una verifica da parte del giudice della concreta significatività del nuovo episodio in termini di maggiore colpevolezza e maggiore pericolosità del reo (che — per quanto si tratti di fatto analogo e reiterato nel biennio — potrebbero difettare).

3.8 Si ravvisa una violazione anche dell'art. 27, comma 3 della Costituzione.

Una pena correlata ad una condizione soggettiva avulsa rispetto all'offesa al bene giuridico protetto sarebbe infatti inevitabilmente avvertita come ingiusta dal condannato e difficilmente potrebbe esplicare quindi la propria funzione rieducativa; al contrario il condannato — che per effetto della recidiva si veda assoggettato ad una sanzione penale (anziché ad una mera sanzione amministrativa), per di più detentiva — non potrebbe che percepire come irragionevole la pena stessa e non aderirebbe quindi al trattamento rieducativo.

3.9 In via subordinata, qualora le questioni sopra illustrate non fossero accolte, si chiede alla Corte Costituzionale di dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 116, comma 15, decreto legislativo n. 285/1992, nella parte in cui — nell'ipotesi di recidiva nel biennio — prevede che si applichi la pena dell'arresto fino ad un anno oltre all'ammenda da euro 2.257 ad euro 9.032, anziché la pena dell'ammenda da euro 5.000 a euro 30.000.

Qualora cioè si ritenesse legittima la nuova fattispecie autonoma di guida senza patente con recidiva nel biennio, non si potrebbe comunque ritenere legittima la previsione per la stessa di una pena detentiva (oltre che pecuniaria).

In ragione dei già invocati principi di cui agli artt. 3, 25 comma 2 e 27 comma 3 Costituzione, non pare possibile far dipendere la natura detentiva della pena (in luogo di quella pecuniaria) dalla recidiva, e cioè da un elemento estraneo al fatto di reato.

La Corte Costituzionale con la sentenza 94 del 2023 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4 del codice penale, nella parte in cui, relativamente ai delitti puniti con la pena edittale dell'ergastolo, prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata. La Corte ha cioè ritenuto che la recidiva — quand'anche reiterata — non può determinare (inibendo l'effetto diminuyente delle circostanze attenuanti) l'applicazione di una pena detentiva perpetua quale l'ergastolo nelle situazioni in cui in sua assenza il giudice potrebbe applicare una pena detentiva (elevata ma) temporanea.

Analogamente si dovrebbe ritenere che un'eventuale norma che prevedesse, in ragione della sussistenza della recidiva reiterata (o di «*three strikes*» secondo il modello statunitense), una pena perpetua sarebbe illegittima per la violazione dei citati principi fondamentali.

La situazione ora in esame, sia pur ad un diverso livello, pare simile. Se è legittimo prevedere un inasprimento quantitativo della pena (entro certi limiti) in relazione alla recidiva o subordinare la fruizione di benefici al fatto di non avere riportato precedenti condanne, prevedere una pena di natura diversa e decisamente più severa in funzione della recidiva non appare legittimo.

3.10 Quale soluzione alternativa costituzionalmente adeguata, si suggerisce la previsione — quale pena per l'ipotesi di recidiva nel biennio — dell'ammenda da euro 5.000 a euro 30.000. Si tratta dello stesso range previsto dall'art. 1, comma 5, lett. b) decreto legislativo n. 8/2016 per la sanzione amministrativa pecuniaria con riguardo all'ipotesi semplice di guida senza patente (per la quale era precedentemente prevista una pena pecuniaria pari nel massimo ad euro 9.032, e quindi superiore ad euro 5.000, ma non ad euro 20.000).



La significativa ampiezza di detta cornice edittale consentirebbe di tenere conto nell'ambito della stessa anche della recidiva.

D'altro canto, già la previsione della rilevanza penale — anziché meramente amministrativa — del fatto sarebbe idonea a differenziare adeguatamente l'ipotesi di recidiva nel biennio dall'ipotesi semplice.

4. Possibilità di un'interpretazione conforme

Non risultano percorribili interpretazioni conformi delle norme sopra censurate alle disposizioni della Costituzione e alle disposizioni interposte sopra invocate, chiaro e univoco essendo il dato letterale.

Le norme di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 8/2016 e all'art. 116, comma 15, decreto legislativo n. 285/1992 sono del resto interpretate in modo costante dalla giurisprudenza di legittimità in conformità al citato dato letterale (varie pronunce fanno riferimento all'esclusione della depenalizzazione per l'ipotesi di recidiva nel biennio: tra le altre, Cass. Sez. 7, Ordinanza n. 11916 del 14 marzo 2024 Rv. 286200 — 01, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 27398 del 6 aprile 2018 Rv. 273405 — 01, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 44905 del 12 ottobre 2023 Rv. 285318 — 01).

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 Costituzione, 23 ss. legge n. 87/1953;

Ritenute d'ufficio le questioni rilevanti e non manifestamente infondate;

Solleva questione di legittimità costituzionale — per violazione dell'art. 76 Costituzione — della norma di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 8/2016, limitatamente alle parole «In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato» (in via generale o, in subordine, con riguardo al solo reato ex art. 116, comma 15, decreto legislativo n. 285/1992) e quindi dell'art. 5 decreto legislativo n. 8/2016;

In subordine, in ordine alla legittimità costituzionale — per violazione degli artt. 3, 25 comma 2 e 27 comma 3 Costituzione — della norma di cui all'art. 116, comma 15, decreto legislativo n. 285/1992, nella parte in cui prevede la rilevanza penale del fatto nell'ipotesi di recidiva nel biennio;

In ulteriore subordine, in ordine alla legittimità costituzionale — per violazione dell'art. 76 Costituzione — della norma di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 8/2016, nella parte in cui non ha previsto (in via generale o, in subordine, in relazione al solo reato ex art. 116, comma 15, decreto legislativo n. 285/1992) che, con riguardo alle ipotesi aggravate ora da ritenersi fattispecie autonome di reato, il giudice per il calcolo della pena continui ad applicare la disciplina sanzionatoria prevista prima dell'intervento del decreto legislativo n. 8/2016;

In ulteriore subordine, in ordine alla legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 116, comma 15, decreto legislativo n. 285/1992, nella parte in cui — nell'ipotesi di recidiva nel biennio — prevede che si applichi la pena dell'arresto fino ad un anno oltre all'ammenda da euro 2.257 ad euro 9.032, anziché la pena dell'ammenda da euro 5.000 a euro 30.000.

Sospende giudizio in corso, ed i relativi termini di prescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Dispone l'immediata trasmissione alla Corte Costituzionale della presente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso.

Manda alla Cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo processuale alla Corte Costituzionale.

Dà atto, anche ai fini di cui all'art. 23, comma 4, legge n. 87/1953, che la presente ordinanza è stata letta in udienza e che, pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o devono considerarsi presenti, ex art. 148, comma 5 del codice di procedura penale.

Firenze, 3 giugno 2024

Il Giudice: ATTINÀ



N. 148

Ordinanza del 26 giugno 2024 del Tribunale di Lucca sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero nei confronti di G. G. e altri

Stato civile – Filiazione – Procreazione medicalmente assistita (PMA) – Stato giuridico dei nati a seguito di pratiche di PMA – Preclusione dell’attribuzione al nato nell’ambito di un progetto di procreazione medicalmente assistita eterologa, praticata (all’estero) da una coppia di donne, dello status di figlio riconosciuto anche dalla c.d. madre intenzionale che, insieme alla madre biologica, abbia prestato il consenso alla pratica fecondativa – Cancellazione dall’atto di nascita del riconoscimento compiuto dalla madre intenzionale.

- Legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), artt. 8 e 9; codice civile, art. 250.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Gerardo Boragine, Presidente relatore

dott.ssa Alice Croci, Giudice relatore estensore

dott.ssa Maria Giulia D’Ettore, Giudice relatore estensore

nel procedimento iscritto al n. r.g. 2547/2023 promosso da: Procura della Repubblica presso il Tribunale di _____ ;
Ricorrente

contro

G G (C. F. _____) ed I P (C.F. _____), anche nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui minori G G P (C.F. _____) e L P G (C.F. _____), con il patrocinio dell’Avv. Vincenzo Miri, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Roma - Via Gregoriana 54, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

e nei confronti di _____, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso i cui uffici in Firenze - Via Degli Arazzieri 4 è legalmente domiciliato;

Sindaco *pro tempore* del Comune di _____, (C.F. _____), con il patrocinio dell’Avv. Monnalisa Terziani, dell’Avvocatura interna dell’ente, presso i cui uffici in _____ è domiciliato;

Resistenti

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 22 marzo 2024, viste le note autorizzate depositate il 10 aprile 2024,

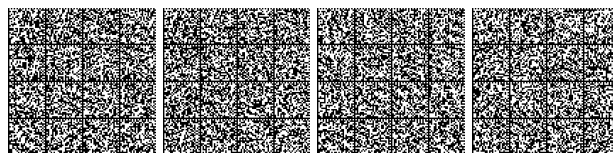
ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato il 28 luglio 2023, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca ha domandato la rettificazione, ex articoli 95 e ss. D.P.R. 396/2000, dell’atto di nascita del minore G G P, formato dall’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di _____ ed iscritto nei registri del predetto Comune al numero _____, domandando altresì che la questione fosse previamente rimessa alla Corte costituzionale.

A sostegno del ricorso ha esposto che, in data _____, il Sindaco del Comune di _____ aveva comunicato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca l’avvenuta iscrizione dell’atto di nascita del minore G G P, nato il _____ presso l’Ospedale _____, in _____, la peculiarità dell’atto era rappresentata dalla omogenitorialità delle due dichiaranti (coppia che peraltro risultava avere già altra figlia), G G, madre biologica ed I P madre intenzionale, nonché dal fatto che la trascrizione appariva in contrasto con la Circolare n. 3/2023 del Ministero dell’interno, che richiama a sua volta la pronuncia della Corte di cassazione, a Sezioni Unite, n. 38162/2022.

In diritto, ha evidenziato che la questione del riconoscimento della bigenitorialità piena, in relazione a minori nati in Italia, alle coppie omosessuali femminili che all’estero ricorrano alla pratica di procreazione medicalmente assistita (di seguito anche «P.M.A.») eterologa, ove l’una è madre biologica e l’altra madre intenzionale, risente di rilevanti lacune normative ed è stata risolta diversamente in giurisprudenza, registrandosi un orientamento maggioritario contrario ed un orientamento minoritario favorevole al riconoscimento anche della c.d. «maternità intenzionale».



Pertanto, premettendo che le disposizioni applicabili al caso di specie, ed in particolare gli articoli 28 e ss. D.P.R. 396/2000 e gli articoli 250 e ss. c.c., condurrebbero a rettificare l'atto di nascita in questione, ha sostenuto la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, che ha domandato al Tribunale di sollevare, in riferimento agli articoli 3 e 117 Cost.

All'udienza sono comparsi il Sostituto Procuratore dott.ssa Laura Guidotti, il dott. M P Sindaco del Comune di nella qualità di Ufficiale dello stato civile, e le resistenti G G ed I P, la quali hanno chiesto un rinvio dell'udienza, per esigenze difensive, avendo ricevuto la notifica del ricorso soltanto in data . Il collegio ha altresì rilevato che il ricorso ed il provvedimento di fissazione udienza erano stati erroneamente notificati al Sindaco quale organo di vertice dell'amministrazione comunale e non quale organo periferico dell'amministrazione statale ed ha disposto la rinnovazione della notifica nei confronti del , rinviando all'udienza del .

Si sono poi costituite G G ed I P anche nella qualità di madri esercenti la responsabilità genitoriale sui minori G G P, nato a () il e L G P nata a () il , eccependo, in via preliminare di rito, l'inammissibilità del procedimento di rettificazione ai sensi degli articoli 95 e ss. decreto del Presidente della Repubblica 396/2000. A sostegno dell'eccezione preliminare, hanno dato atto della giurisprudenza di merito, che, in caso analogo al presente e disattendendo le contrarie pronunce di legittimità, ha ritenuto che la domanda del pubblico ministero si sostanzierebbe non in una correzione di un errore commesso al momento della redazione dell'atto o di una mera violazione di legge, ma in una richiesta avente ad oggetto la rimozione definitiva rispetto ad una delle resistenti dello *status* di genitore del figlio, per la quale l'ordinamento impone di avvalersi delle azioni di stato e segnatamente, alla luce dello specifico oggetto della contestazione, del rimedio di cui all'art. 263 c.c., secondo le forme del procedimento a cognizione piena e con le garanzie costituzionalmente previste. Hanno, tuttavia, dato atto anche del contrapposto orientamento di legittimità, che ritiene, sull'assunto che lo *status* di figlio non sia mai sorto, che l'erronea annotazione sull'atto di nascita operata dall'Ufficiale dello stato civile può essere eliminata con l'azione di rettificazione, in quanto si assume che l'atto di nascita, difforme dalla situazione di fatto quale avrebbe dovuto essere secondo la previsione delle norme vigenti, sia affetto da un vizio che ne ha alterato il procedimento di formazione.

Nel merito, dopo aver richiamato l'evoluzione giurisprudenziale in materia ed i diversi orientamenti, - in specie, la sentenza n. 32/2021, con la quale la Corte costituzionale, pur dichiarando inammissibile la questione di costituzionalità sollevata in caso analogo al presente e secondo lo schema proprio delle sentenze c.d. «monito», ha auspicato l'intervento del legislatore e si è spinta ad ipotizzare, in caso di inerzia protratta, di rivalutare nuovamente la questione - hanno in primo luogo sollecitato il Tribunale ad una decisione di rigetto, sulla scorta di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 legge 40/2024. In particolare, ritenendo pacifico che una coppia formata da persone dello stesso sesso non possa accedere alle tecniche di P.M.A., stante l'espresso divieto posto dall'art. 5 legge 40/2004, hanno dedotto che l'art. 8 legge 40/2004 opera non sul piano dell'«accesso» alle tecniche di P.M.A., bensì sul diverso piano dello «*status*» giuridico dei nati a seguito di P.M.A.

Hanno inoltre dedotto che l'adozione in casi particolari disciplinata dagli articoli 44 e ss. legge 183/1984, sebbene a seguito della sentenza n. 79/2022 resa dalla Corte costituzionale sia stata consentita l'instaurazione di rapporti civili tra l'adottato ed i parenti dell'adottante, non risulta comunque uno strumento adeguato e sufficiente a garantire ai nati mediante P.M.A. la tutela dello *status* giuridico di figlio «quanto più possibile rapida ed effettiva», auspicata anche dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Hanno altresì invitato il Tribunale, per l'ipotesi in cui non ritenesse di respingere il ricorso sulla scorta della proposta interpretazione costituzionalmente orientata, a valutare di sottoporre nuovamente al vaglio della Corte costituzionale la legittimità costituzionale degli articoli 8 e 9 legge 40/2004, degli articoli 250 e 254 codice civile e dagli articoli 29, comma 2, 30 e 43 decreto del Presidente della Repubblica 396/2000, in relazione agli articoli 2, 3, 30, 117 Cost., nella misura in cui impediscono l'applicazione della legge 40/2004 ai nati in Italia da P.M.A. compiuta da due donne ed impongono la cancellazione dagli atti di nascita della madre intenzionale.

Infine, per l'ipotesi di accoglimento del ricorso, hanno richiesto l'estensione della rettificazione anche all'atto di nascita dell'altra figlia minore, L P G, previa domanda della Procura ricorrente in tal senso, così da consentire di procedere congiuntamente per entrambi i minori con l'adozione in casi particolari.

Si è costituito anche il , in rito affermando l'ammissibilità del ricorso, in quanto non si fa questione di stato e la controversia attiene ad una domanda di mera rettificazione di un atto dello stato civile viziato; ha infatti evidenziato che gli atti di stato civile non hanno valore costitutivo di uno *status*, bensì unicamente di pubblicità e prova in ordine alla rispondenza di quanto in essi attestato al dettato normativo, come ribadito più volte da un orientamento di legittimità da ritenersi consolidato.



Nel merito, ha dedotto che non risulta esservi alcun legame, né biologico, né genetico tra I P ed il minore G e che la fecondazione eterologa è stata effettuata per libera scelta di G G , al di fuori dei casi tassativi previsti dalla legge 40/2004 come integrata a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 162/2014, che ha legittimato il ricorso a tale modalità di fecondazione anche in Italia nelle sole ipotesi di infertilità o sterilità assoluta o irreversibile o in presenza di gravi malattie genetiche trasmissibili al feto. Ha sul punto affermato che è costante l'orientamento di legittimità, conforme al dettato normativo di riferimento, che esclude la possibilità per l'Ufficiale dello stato civile di indicare quale genitore del minore anche la madre intenzionale, anche qualora alla stessa appartenga l'ovulo poi importato nella partoriente (dunque, anche laddove esista un legame di tipo genetico con il minore, escluso peraltro nella fattispecie).

Ha sottolineato che una tale impostazione non determina alcuna illegittima disparità di trattamento tra coppie omosessuali ed eterosessuali, da rettificare in via ermeneutica, poiché la possibilità di ricorrere alla fecondazione eterologa è intrinsecamente riconosciuta soltanto a coloro che siano potenzialmente idonei a generare naturalmente, ma non possano in concreto per ragioni di ordine medico-patologico e non è, invece, soluzione prevista dalla legge per esigenze correlate alla mera volontà dei *partners*, trattandosi dunque di istituto del tutto estraneo alla coppia omosessuale, impossibilitata già in astratto a procreare.

Neppure sarebbe invocabile il preminente interesse del minore, a fronte dell'impossibilità di dare giuridico riconoscimento a pratiche svolte in violazione dei divieti posti dalla legge 40/2004 e della regolamentazione interna della fattispecie, distinta da quella prevista in altri ordinamenti stranieri, e comunque potendosi tale interesse garantire anche per il tramite di istituti diversi rispetto al riconoscimento originario della maternità intenzionale, quale l'adozione in casi particolari.

Si è costituito il Sindaco *pro tempore* del Comune di _____ difeso dall'Avvocatura civica, in fatto rappresentando che a corredo della dichiarazione di nascita *ex art. 30* decreto del Presidente della Repubblica 396/2000, resa dalle resistenti come madri esercenti entrambe la responsabilità genitoriale nei confronti di G , era stata presentata l'attestazione di nascita n. _____ dell'Ospedale _____, in cui era indicata G G come partoriente, il consenso informato allo scongelamento e trasferimento di embrioni propri crioconservati sottoscritto da entrambe le dichiaranti, il documento informativo di fecondazione in vitro ed il consenso informato di fecondazione in vitro, anch'essi sottoscritti da entrambe; rappresentando altresì che la formazione dell'atto di nascita del minore con iscrizione dello stesso come figlio di entrambe le madri, con correlata attribuzione del doppio cognome «G P », non era stata considerata in contrasto con l'ordine pubblico e con le norme vigenti ed, anzi, era stata ritenuta conforme al primario interesse del minore.

In via preliminare in rito, ha sostenuto la legittimazione dell'Avvocatura comunale al patrocinio, evidenziando che anche nelle ipotesi in cui il Sindaco operi in qualità di Ufficiale di Governo, e quindi con poteri delegati dallo Stato, egli rimane sempre un soggetto autonomo, sia strutturalmente che istituzionalmente, rispetto allo Stato ed altresì che non ricorre l'ipotesi di difesa *ex lege* da parte dell'Avvocatura dello Stato, in deroga all'art. 43 regio decreto 1611/33, nelle ipotesi di conflitto di interessi, per le diverse posizioni processuali, tra l'amministrazione comunale ed il Ministero dell'interno. Sempre in via preliminare in rito, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, per motivazioni analoghe a quelle dedotte dalle resistenti.

Nel merito, domandando il rigetto del ricorso ha evidenziato, in linea con la difesa delle resistenti, l'esistenza di una lacuna normativa, già censurata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 32/2021, che ha inciso sulla tutela dei minori, determinando decisioni diversificate sia da parte dei diversi uffici anagrafici che in giurisprudenza; ha dunque proposto un'interpretazione costituzionalmente orientata della legge 40/2004 che, perseguendo il primario interesse del minore, giunga a riconoscere a tutti i minori pari diritti, indipendentemente dalle modalità di concepimento e dall'orientamento sessuale dei genitori e valga a dare riconoscimento ad un'identità sociale e familiare già compiutamente formatasi.

All'udienza del _____ sono comparsi il Procuratore della Repubblica, dott. D M , il dott. M P , Sindaco del Comune di _____ nella qualità di Ufficiale dello stato civile, assistito dall'Avvocatura Civica e le resistenti G G ed I P , assistite dal proprio difensore. Nessuno è comparso per il _____.

Il Procuratore della Repubblica, interpellato sul punto, non ha inteso estendere la domanda di rettificazione anche alla minore L P G .

Il collegio ha riservato la decisione, accordando termine per memorie.

Nella memoria autorizzata le resistenti, dando atto che in quattro pronunce rese in casi analoghi a quello oggetto del procedimento, due delle quali successive al deposito della comparsa di risposta (Cass. 4448/2024 e Cass. 7228/2024), la Corte di cassazione ha ribadito che l'impugnazione dell'atto di nascita deve essere effettuata per il tramite dell'azione di rettificazione *ex art. 95* decreto del Presidente della Repubblica 396/2000, non hanno insistito nell'eccezione di inammissibilità in rito, rimettendosi sul punto alla decisione del collegio. Hanno ribadito, per il resto, tutte le difese già svolte, insistendo in particolar modo nella previa remissione alla Corte costituzionale della questione di legittimità



articolata nella comparsa, anche alla luce della Relazione annuale del Presidente della Consulta del 18 marzo 2024 che, espressamente definendo come «disordinato e contraddittorio» l'intervento dei Sindaci preposti ai registri dell'anagrafe, si è rammaricato del silenzio del legislatore in ordine alla condizione anagrafica dei figli di coppie dello stesso sesso, profilando una «propria ed autonoma soluzione» in materia.

Le altre parti non hanno depositato memorie.

La questione che questo Tribunale si trova a decidere attiene alla legittimità o meno dell'iscrizione — trattandosi di atto formato dall'Ufficiale dello stato civile italiano — è erroneo nella fattispecie il riferimento al diverso istituto della «trascrizione», riferibile al diverso caso di formazione dell'atto all'estero — dell'atto di nascita del minore nato in Italia, come effettuata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di _____, che riporta, oltre al nominativo della madre che l'ha partorito, anche quello della c.d. madre intenzionale, ossia di colei che, legata da una stabile relazione affettiva con la madre biologica, ha condiviso il progetto di genitorialità, sostenendo la compagna nel ricorso alle pratiche di P.M.A. effettuata all'estero e prestando il relativo consenso ed esercitando sin dalla nascita, sulla base dell'iscrizione che ora si chiede di cancellare, la responsabilità genitoriale sul minore. Con il minore G la madre intenzionale I P convive insieme alla *partner* G G (madre biologica di G) e alla figlia L, nata nell'anno mediante il ricorso alle medesime tecniche all'estero cui I P si era previamente sottoposta (I P è madre biologica di L) anche questa indicata nei registri dello stato civile come figlia della madre intenzionale G G e la cui formazione dell'atto di nascita, come detto, non è stata ad oggi impugnata dalla Procura ricorrente.

In rito: sulla legittimazione del Sindaco e del _____.

In via preliminare, si ribadisce che, nel presente procedimento, sia il Sindaco che il _____ rivestono la qualità di parte. Infatti, il Sindaco esercita le funzioni di Ufficiale di Governo in quanto delegato *ex lege* ed organo periferico dell'amministrazione centrale, di talché la titolarità di tali funzioni resta in capo all'amministrazione centrale stessa ed in particolare, al _____; al contempo il Sindaco mantiene una sua autonomia, essendo peraltro autore materiale dell'atto di cui è causa, nonché destinatario dell'ordine di rettificazione richiesto con il ricorso introduttivo.

Quanto al patrocinio ed all'assistenza in giudizio, per la quale il Sindaco ha inteso avvalersi dell'Avvocatura interna dell'ente, ritiene il collegio che si apprezzino ragioni per derogare all'art. 43 regio decreto 1611/33 che disciplina il patrocinio *ex lege* dell'Avvocatura dello Stato, atteso che le posizioni del Sindaco e del _____ appaiono del tutto antitetiche, alla luce delle conclusioni rassegnate e sopra riportate.

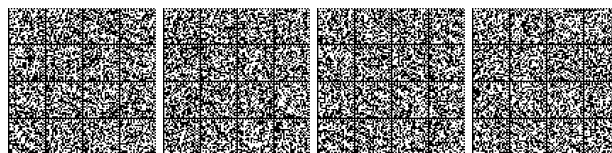
In rito: sull'eccezione di inammissibilità del ricorso *ex art.* 95 decreto del Presidente della Repubblica 396/2000.

In rito, l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalle resistenti e dal Sindaco del Comune di _____ non è fondata.

È noto che il procedimento previsto dall'art. 95 decreto del Presidente della Repubblica 396/2000 è volto ad eliminare una difformità tra la situazione di fatto, quale è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione di legge, e come, invece, risulta dall'atto dello stato civile, per un vizio comunque e da chiunque originato nel procedimento di formazione dell'atto stesso; è, invece, inammissibile allorquando a fondamento della domanda di rettificazione venga, in realtà, dedotta una controversia di stato (Cass. 10519/1990, 951/1993, 2776/1996, 12746/1998, 4878/2004, 21094/2009, 13000/2019).

Una parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto ricorrere quest'ultima ipotesi in fattispecie analoghe a quella al vaglio di questo Tribunale, ritenendo trattarsi non della mera contestazione circa la correttezza dell'inserimento del nome della madre intenzionale nell'atto di nascita, ma della diversa ipotesi di controversia sullo *status*, investendo il fatto posto alla base di tale atto. Difatti, l'atto di nascita così formato dall'Ufficiale dello stato civile ha consentito sinora alle madri resistenti di esercitare tutti i poteri/doveri costituenti lo *status* di cui si controverte, che può essere messo in discussione solamente con l'azione prevista dall'art. 263 codice civile (di recente, *ex aliis*, si vedano Tribunale di Milano 23/6/2023, Corte d'appello di Firenze 6/2/2023, Tribunale di Padova 5/3/2024).

La Corte di cassazione, con un orientamento ribadito anche di recente (fatto proprio anche dalla Corte d'appello di Milano 23/1/2024, che ha riformato il decreto del Tribunale sopra citato) e dalla stessa definito come ormai consolidato, ha affermato che «l'efficacia giuridica dell'annotazione è di norma quella di pubblicità-notizia o di pubblicità dichiarativa, ai fini dell'apponibilità a terzi, vale a dire l'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 451 c.c., non anche quella costitutiva dello *status* (cfr. Cass. SU 12193/2019). Quindi l'erronea annotazione sull'atto operata dall'Ufficiale di stato civile, laddove si deduca la Mn corrispondenza tra la situazione di fatto reale, quale avrebbe dovuto essere, secondo la previsione di legge, e quella risultante dall'atto dello stato civile (nella specie, la nascita del figlio da due madri, la madre biologica e quella intenzionale, per effetto del successivo riconoscimento da parte di quest'ultima), può essere eliminata con l'azione di rettificazione, in quanto si assume che l'atto dello stato civile, che indichi anche la madre intenzionale, è difforme dalla situazione quale è secondo la previsione delle norme vigenti, essendo, anche in questo caso, affetto da un vizio che ne ha alterato il procedimento di formazione» (Cass. 7413/2022, confermata da



Cass. 511/2024 e da Cass. 4448/2024, quest'ultima resa proprio nell'ambito di un giudizio che, come il presente, non trae origine dall'impugnazione del rifiuto opposto dall'Ufficiale dello stato civile alla richiesta di formazione dell'atto di nascita, ma dalla domanda proposta dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 95, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 396/2000 di cancellazione della iscrizione già effettuata, in quanto fondata sull'allegazione della contrarietà della iscrizione alla disciplina dettata da disposizioni nazionali, con la quale la Corte ha ribadito che «tale domanda trae origine da una difformità tra la situazione di fatto, quale dovrebbe essere nella realtà secondo la predetta disciplina, e quella annotata nel registro degli atti di nascita, causata da un errore asseritamente compiuto in sede di iscrizione, e non dà pertanto luogo ad una controversia di stato, ma proprio ad una delle controversie previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 396, art. 95 (cfr. Cass. n. 7413/2022; Cass. n. 23319/2021; Cass. n. 21094/2009)»; da ultimo confermata anche da Cass. 7228/2024, che ha cassato il decreto della Corte di appello di Firenze sopra citato, ripercorrendo le motivazioni già stese nelle pronunce precedenti e precisando che, ormai, l'orientamento è «costante»).

Da tale fermo orientamento, manifestato a più riprese dalla Corte della nomofilachia, il Tribunale non ritiene di discostarsi.

Nel merito.

Il quadro normativo.

Venendo ad affrontare il merito della controversia, occorre premettere che la legge 40/2004 non consente alle coppie omosessuali di ricorrere alle tecniche di P.M.A. eterologa - metodica, per la precisione, fruibile solamente dalle coppie formate da due donne, in quanto per le coppie omosessuali maschili la genitorialità artificiale passa necessariamente attraverso la maternità surrogata - cui, infatti, possono ricorrere, dopo la pronuncia di illegittimità costituzionale n. 162/2014, le sole coppie eterosessuali, in presenza di patologie che determinino una sterilità o una infertilità assolute e irreversibili. Il divieto è sancito nell'art. 5, secondo cui possono accedere alla P.M.A. esclusivamente le «coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi». L'art. 12, comma 2, punisce con una severa sanzione amministrativa pecuniaria (da 200.000 a 400.000 euro) chi applica tecniche di P.M.A. «a coppie composte da soggetti dello stesso sesso», oltre che da soggetti non entrambi viventi, o in età minore, o non coniugati o non conviventi. La previsione sanzionatoria è rafforzata da quella del comma 9, in forza del quale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui allo stesso art. 12 (e, dunque, anche per quello di cui al comma 2) è «disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale». Il comma 10 prevede, inoltre, la sospensione dell'autorizzazione alla realizzazione delle pratiche di P.M.A. concessa alla struttura nel cui interno è eseguita la pratica vietata, con possibilità di revoca dell'autorizzazione stessa nell'ipotesi di violazione di più divieti o di recidiva. L'individuazione dello specifico requisito soggettivo inerente alla diversità di sesso dei componenti della coppia che fanno ricorso alla P.M.A. è stata ritenuta esente da censure di costituzionalità (Corte cost. 221/2019), in un settore tanto delicato, che coinvolge una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti e «temi eticamente sensibili» (Corte cost. 162/2014), in relazione ai quali l'individuazione di un ragionevole punto di equilibrio fra le contrapposte esigenze, nel rispetto della dignità della persona umana, appartiene «primariamente alla valutazione del legislatore» (Corte cost. 347/1998). Ciò ferma restando la sindacabilità delle scelte operate, al fine di verificare se con esse si sia realizzato un bilanciamento non irragionevole (Corte cost. 162/2014).

Con la citata decisione del 2019, la Corte costituzionale ha anche chiarito che «in assenza di altri vulnera costituzionali, il solo fatto che un divieto possa essere eluso recandosi all'estero non può costituire una valida ragione per dubitare della sua conformità a Costituzione. La circostanza che esista una differenza tra la normativa italiana e le molteplici normative mondiali è un fatto che l'ordinamento non può tenere in considerazione. Diversamente opinando, la disciplina interna dovrebbe essere sempre allineata, per evitare una lesione del principio di eguaglianza, alla più permissiva tra le legislazioni estere che regolano la stessa materia».

Tuttavia, qui non si discorre dei limiti individuati dal legislatore (come integrati dalla Consulta) per fare ricorso alle tecniche di P.M.A., ma dello stato giuridico dei figli nati da una coppia di due donne che abbia fatto ricorso a tali pratiche all'estero, laddove è consentito (e analoga considerazione varrebbe ove la fecondazione avvenisse in Italia, in violazione del divieto di legge).

Va, ancora, precisato che il problema si pone solamente laddove il figlio sia nato in Italia, poiché laddove, invece, la nascita avvenga nello Stato estero che ammette il ricorso alla fecondazione eterologa, la giurisprudenza ha ormai riconosciuto la possibilità di trascrivere nei registri degli atti dello stato civile italiani gli atti di nascita formati all'estero, recanti l'indicazione sia della madre biologica che ha fatto ricorso all'estero alla P.M.A. tramite il gamete donato da un terzo, sia della madre intenzionale, che ha condiviso il relativo progetto genitoriale ed ha prestato il consenso alla fecondazione (Cass., sentt. nn. 19599/2016, 14878/2017, 23319/2021, 32527/2023); ciò sulla scorta della nozione di «ordine pubblico internazionale», che rappresenta il parametro di valutazione del giudice in queste ipotesi, «da intendersi come complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico,



ma ispirati ad esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo comuni ai diversi ordinamenti e collocati a un livello straordinario rispetto alla legislazione ordinaria» e che incontra il limite dei principi fondamentali della Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali.

L'art. 8 legge 40/2004, inserito nel Capo III «Disposizioni concernenti la tutela del nascituro» e rubricato «Stato giuridico del nato» prevede che «I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'art. 6».

Il successivo art. 9 pone il divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre, oltre a sancire l'insussistenza di legami parentali tra il donatore dei gameti e il nato mediante tecniche di fecondazione eterologa.

L'interpretazione degli articoli 8 e 9 legge 40/2004.

Le parti resistenti ritengono che gli articoli 8 e 9 legge 40/2004, se interpretati in modo conforme ai principi costituzionali, debbano condurre al rigetto del ricorso, offrendo una tutela giuridica anche al nato da coppie omosessuali femminili tramite il ricorso a P.M.A. eterologa pari a quella che riceve il nato da coppie eterosessuali che vi si siano sottoposte.

Ad avviso del Tribunale, una simile operazione ermeneutica trova un insormontabile ostacolo nell'univoco tenore letterale dell'enunciato normativo, letto anche in una logica sistematica.

Anzitutto, la disposizione di cui all'art. 8 fa espresso riferimento alla «coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'art. 6» e tale ultima disposizione indica chiaramente «i soggetti di cui all'art. 5», ossia «coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi».

Inoltre, gli articoli 8 e 9 formano il Capo III, dedicato alle «Disposizioni concernenti la tutela del nascituro», che segue il Capo I «Principi generali» e il Capo II «Accesso alle tecniche», ed è a sua volta seguito dal Capo IV che regola le strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di P.M.A., fornendo una disciplina organica della materia che non permette di scindere, a livello di previsione normativa, il profilo dei limiti soggettivi del ricorso alle tecniche di P.M.A. da quello della tutela giuridica del nato.

Né, al fine di estendere l'ambito di applicabilità degli articoli 8 e 9 ai nati in seguito all'accesso di una coppia formata da due donne alle pratiche di P.M.A. eterologa, può darsi rilievo a quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 162/2014 in relazione all'ampiezza e genericità della locuzione utilizzata dall'art. 8 (che si riferisce ai «nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita») In quell'occasione la Consulta, dando ingresso nell'ordinamento alla fecondazione eterologa con finalità terapeutiche (fino ad allora vietata), ha ritenuto applicabili gli articoli 8 e 9 anche al nato grazie a tale tecnica sulla base degli ordinari canoni ermeneutici, essendo la P.M.A. eterologa una specie del *genus* considerato dalla disposizione, allo stesso tempo tenendo ben fermi i limiti soggettivi previsti dal legislatore all'accesso alla P.M.A. anche eterologa.

Alla luce delle considerazioni espresse, non convincono gli esiti interpretativi cui è pervenuta una parte della giurisprudenza di merito, anche dopo il monito espresso dalla Corte costituzionale nel 2021 (Corte cost. 32/2021, su cui *infra*), che fanno leva sul principio di tutela del concepito enunciato dall'art. 1 legge 40/2004, sulla distinzione tra la questione relativa allo stato di figlio e quella relativa alla tecnica per farlo nascere, sulla necessità e possibilità di fare ricorso a un'interpretazione evolutiva della legge, che eviti disparità di trattamento grazie ad un concetto di famiglia diverso rispetto a quello tenuto presente dal legislatore del codice civile (*ex aliis*, Corte d'appello di Brescia 30 novembre 2023 e Corte d'appello di Cagliari 28 aprile 2021), trovando una simile interpretazione un ostacolo insuperabile nel tenore letterale dell'art. 8 e nel dato sistematico, secondo quanto sopra osservato.

Quanto al riferimento, operato da taluni Tribunali e dalla difesa delle parti resistenti, alla pronuncia della Corte di cassazione n. 13000/2019, nella parte in cui ha ritenuto che l'art. 8 legge 40/2004 «esprime ... l'assoluta centralità del consenso come fattore determinante la genitorialità in relazione ai nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di P.M.A. La norma non contiene alcun richiamo ai suoi precedenti articoli 4 e 5, con i quali si definiscono i confini soggettivi dell'accesso alla P.M.A., così dimostrando una sicura preminenza della tutela del nascituro, sotto il peculiare profilo del conseguimento della certezza dello *status filiationis*, rispetto all'interesse, pure perseguito dal legislatore, di regolare rigidamente l'accesso a tale diversa modalità procreativa», si osserva che esso non può non leggersi nell'ambito della fattispecie concreta esaminata. Si trattava di un'ipotesi di fecondazione omologa eseguita *post mortem*, avvenuta mediante l'utilizzo del seme crioconservato di colui che, dopo avere prestato, congiuntamente alla moglie, il consenso all'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita ai sensi dell'art. 6 della medesima legge, e senza che ne risultasse la successiva revoca, era poi deceduto prima della formazione dell'embrione avendo altresì autorizzato, per dopo la propria morte, la moglie all'utilizzo suddetto. Ebbene la Corte, richiamando l'ambito operativo del procedimento *ex art. 95* decreto del Presidente della Repubblica 396/2000, ove rileva esclusivamente la corrispondenza tra il fatto, quale è nella realtà (o quale dovrebbe essere nell'esatta applicazione della legge) e come risulta dall'atto



dello stato civile e non la liceità o meno della tecnica di P.M.A. impiegata, osserva che l'art. 5 della legge 40/2004, nel riservare l'accesso alla procreazione a coppie i cui membri siano entrambi viventi, non precisa in quale momento del procedimento fecondativo sia richiesta la presenza in vita di entrambi i membri della coppia e giunge a ritenere possibile l'applicazione dell'art. 8 anche alla «specifica ed affatto peculiare ipotesi di cui oggi si discute, apparendo del tutto ragionevole la conclusione che il/la natola allorquando il marito (o il convivente) sia morto dopo avere prestato il consenso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (nella specie, peraltro, pacificamente ribadito solo pochi giorni prima del decesso) ai sensi dell'art. 6 della medesima legge e prima della formazione dell'embrione avvenuta con il proprio seme precedentemente crioconservato (di cui, prima del decesso, abbia, altresì, autorizzato l'utilizzazione) sia da considerarsi figlio nato nel matrimonio della coppia che ha espresso il consenso medesimo prima dello scioglimento, per effetto della morte del marito, del vincolo nuziale». E ciò, oltretutto, dando rilievo alla discendenza biologica. Il principio è stato, quindi, affermato in relazione ad una specifica situazione ed in base ad argomentazioni che non sono replicabili nella vicenda che ci riguarda.

D'altronde, le aperture esegetiche, talvolta consentite dalla giurisprudenza di merito, hanno trovato una decisa ed univoca smentita nei giudizi di legittimità, potendo ormai definirsi costante l'orientamento della Corte di cassazione che nega ogni rilievo agli argomenti menzionati.

Con la pronuncia n. 7668/2020 la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso promosso da due donne avverso il rifiuto dell'Ufficiale dello stato civile di ricevere la dichiarazione congiunta di riconoscimento della bambina, nata da fecondazione assistita praticata all'estero, ha evidenziato che il divieto per le coppie formate da persone dello stesso sesso di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, imposto dall'art. 5 legge 40/2004 e rafforzato dalla previsione di sanzioni amministrative, è applicabile agli atti di nascita formati o da formare in Italia, a prescindere dal luogo dove sia avvenuta la pratica fecondativa.

Con un successivo intervento nello stesso anno (Cass. 8029/2020), la Corte di cassazione ha affermato che «il riconoscimento di un minore concepito mediante il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo da parte di una donna legata in unione civile con quella che lo ha partorito, ma non avente alcun legame biologico con il minore, si pone in contrasto con la legge n. 40 del 2004, art. 4, comma 3 e con l'esclusione del ricorso alle predette tecniche da parte delle coppie omosessuali, non essendo consentita, al di fuori dei casi previsti dalla legge, la realizzazione di forme di genitorialità svincolate da un rapporto biologico, con i medesimi strumenti giuridici previsti per il minore nato nel matrimonio o riconosciuto», escludendo l'operatività, in simili casi, dell'art. 8 della stessa legge. A tal fine, richiamando la pronuncia della Consulta n. 221/2019, ha sottolineato la «perdurante operatività ... delle linee guida sottese alla disciplina dettata dalla legge n. 40 del 2004», ossia «da un lato la piena vigenza del divieto di ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, salvi i casi d'infertilità patologica o di malattie genetiche trasmissibili, dall'altro l'esclusione della possibilità di avvalersi delle predette tecniche per la realizzazione di forme di genitorialità svincolate dal rapporto biologico tra il nascituro ed i richiedenti», così escludendo la possibilità di ricollegare, in assenza di un rapporto biologico, l'instaurazione del rapporto di filiazione tra il minore ed il *partner* del genitore biologico al consenso da quest'ultimo prestato all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Gli stessi principi sono stati affermati dalla Corte di cassazione con le sentenze nn. 23320/2021 e 23321/2021 (anche mediante richiami alle pronunce della Corte costituzionale 230/2020 e 33/2021). Nel primo caso, la Cass. ha statuito che l'obiettivo del riconoscimento del diritto ad essere genitori di entrambe le donne unite civilmente non è raggiungibile attraverso il sindacato di costituzionalità delle predette disposizioni, ma dev'essere perseguito per via normativa, implicando una svolta che, anche e soprattutto per i contenuti etici ed assiologici che la connotano, non è costituzionalmente imposta, ma propriamente attiene all'area degli interventi con cui il legislatore, quale interprete della volontà della collettività, è chiamato a tradurre il bilanciamento tra valori fondamentali in conflitto, tenendo conto degli orientamenti e delle istanze che apprezzi come maggiormente radicati, nel momento dato, nella coscienza sociale. Nel secondo caso, la Suprema Corte ha affermato che l'interesse di un bambino, accudito sin dalla nascita da una coppia che ha condiviso la decisione di farlo venire al mondo, è quello di ottenere un riconoscimento anche giuridico dei legami che, nella realtà fattuale, già lo uniscono a entrambi i componenti della coppia, e non solo di quello con il genitore biologico, ma ha affermato che tale interesse non può essere considerato automaticamente prevalente rispetto agli altri interessi in gioco, dovendo essere bilanciato con questi ultimi, alla luce del criterio di proporzionalità; ha quindi escluso l'illegittimità costituzionale delle norme che impediscono l'indicazione del genitore intenzionale nell'atto di nascita del minore, al contempo evidenziando la necessità di assicurare la tutela dell'interesse del minore attraverso un procedimento di adozione effettivo e celere, che riconosca la pienezza del legame di filiazione tra adottante e adottato, allorché ne sia stata accertata in concreto la corrispondenza agli interessi del bambino. L'orientamento è stato confermato dalle successive pronunce di legittimità: Cass. 6383/2022 (che ha ritenuto applicabili gli stessi principi anche in un caso in cui tra la donna non partorienti e il nato vi era un legame genetico, avendo questa donato l'ovulo che, fecondato, era stato impiantato nell'utero della compagna, che aveva poi portato a termine la gravidanza), Cass. 7413/2022



(che ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale 32/2021), Cass. 10844/2022, Cass. 11078/2022 (secondo cui il legame biologico di un genitore piuttosto che dell'altro con il nato non è il criterio informatore della legge, che ha attribuito rilievo decisivo al consenso informato e, pertanto, non può divenire criterio ermeneutico della stessa, perché l'attuale assetto normativo non consente l'estrapolazione di alcune norme - gli articoli 6, 8 e 9 legge 40/2004 - e l'applicazione frazionata delle stesse, né il dettato dell'art. 5, che costituisce premessa applicativa della complessiva normativa, può essere superato in via interpretativa), Cass. 22179/2022 (che ha richiamato le sentenze della Corte costituzionale nn. 32/2021 e 79/2022), Cass. 23527/2023 (che, riconfermando l'orientamento espresso dalle precedenti ordinanze, ha escluso che l'indicazione della doppia genitorialità sia necessaria a garantire al minore la migliore tutela possibile, «atteso che, in tali casi, l'adozione in casi particolari si presta a realizzare appieno il preminente interesse del minore alla creazione di legami parentali con la famiglia del genitore adottivo, senza che siano esclusi quelli con la famiglia del genitore biologico, alla luce di quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 79 del 2022»), Cass. 511/2024, Cass. 4448/2024.

L'adozione in casi particolari e le criticità dell'istituto.

Nelle pronunce di legittimità sopra citate (Cass. nn. 8029/2020, 23321/2021, 22179/2022, 23527/2023), la Suprema Corte ha ritenuto che l'adozione in casi particolari rappresenti un'adeguata forma di tutela, idonea a porre la disciplina dettata dalla legge 40/2004 al riparo da censure di legittimità costituzionale, anche fondate sui principi sovranazionali come interpretati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ed aventi carattere di norme interposte, in forza dell'art. 117 Cost.

Del resto, la questione della necessità di conferire giuridico riconoscimento al legame di filiazione tra il genitore intenzionale ed i minori, sia che essi siano nati da procreazione medicalmente assistita che da gravidanza per altri, è stata più volte affrontata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha sempre affermato che l'impossibilità generale e assoluta, per un periodo di tempo significativo, di ottenere il riconoscimento, nei vari Stati firmatari, del rapporto tra il minore e il genitore intenzionale costituisce un'ingerenza sproporzionata nel diritto del bambino al rispetto della sua vita privata, sancita dall'art. 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (v. M c. Francia, n. 65192/11, del 26 giugno 2014; L : c. Francia, n. 65941/11, del 26 giugno 2014; D c. Francia n. 11288/18, del 16 luglio 2020; D.B. e altri c. Svizzera nn. 58817/15 e 58252/15, del 22 novembre 2022 e più di recente C c. Italia n. 47196/21 del 31 luglio 2023, su cui più ampiamente *infra*).

Nello specifico la Corte europea dei diritti dell'uomo, pur osservando che il mancato riconoscimento del rapporto di filiazione è destinato inevitabilmente ad incidere sulla vita familiare del minore, ha escluso la configurabilità di una violazione del diritto al rispetto della stessa, ove sia assicurata in concreto la possibilità di condurre un'esistenza paragonabile a quella delle altre famiglie.

Ha al contempo sottolineato che la scelta dei mezzi di cui avvalersi per permettere il riconoscimento del legame esistente tra un figlio e un genitore intenzionale rientra nel margine di apprezzamento degli Stati contraenti (parere consultivo n. P16-2018-001), ricordando come sul punto non vi sia un consenso unanime tra gli Stati firmatari, che adottano soluzioni diverse.

Nell'ordinamento interno, l'istituto dell'adozione in casi particolari (di cui al titolo IV della legge 184/1983) contempla ipotesi tassative ed eccezionali, rispetto al principio generale sancito all'art. 7 comma 1 della medesima legge, in forza del quale l'adozione è consentita a favore dei minori «dichiarati in stato di adottabilità». Infatti, anche quando non ricorre la condizione predetta, il legislatore ha inteso tutelare il rapporto che si instaura laddove il minore sia inserito in un nucleo familiare, con cui abbia conseguentemente sviluppato legami affettivi, stabilendo all'art. 44 legge 184/1983 che i minori possono essere adottati «da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre» (lett. a) e «dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge» (alla lettera b); altresì tutela i minori che si trovino in particolari situazioni di disagio, consentendo l'adozione quando il minore sia persona handicappata (trovandosi nelle condizioni indicate dall'art. 3, comma 1, legge 104/1992 e che dunque presenti una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione) e sia orfano di padre e di madre (lett. c) e quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo (lett. d).

L'adozione in casi particolari, comunque prevista anche in presenza di figli, è consentita, nei casi di cui alle lettere a, c e d, oltre che ai coniugi anche a chi non sia coniugato.

Il Tribunale per i minorenni è competente a decidere sul procedimento di adozione, in cui si richiede ai sensi dell'art. 45 legge 184/1983 il consenso dell'adottante e dell'adottando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età o del suo legale rappresentante, se l'adottando non abbia compiuto il quattordicesimo anno di età o si trovi in condizione di minorata capacità.



Una volta pronunciata la sentenza, ai sensi dell'art. 48 legge 184/1983 l'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall'art. 147 c.c.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 12962/2016, ha ammesso il ricorso all'adozione in casi particolari disciplinata dall'art. 44, comma 1, lettera d) legge 184/1983 da parte del *partner* omosessuale del genitore del minore. In particolare, nell'applicare il principio del *best interest* del minore, ha statuito che l'espressione «impossibilità di affidamento preadottivo», contenuta nella clausola residuale di cui alla citata disposizione, deve essere interpretata estensivamente, nel senso di ricomprendere oltre all'impossibilità di fatto, anche quella di diritto, nella prospettiva di valorizzare rapporti di fatto già esistenti con il minore. La Cass. ha ritenuto tale soluzione coerente con i principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, «dal momento che si sta sempre più affermando, in particolare nei procedimenti adottivi, il principio secondo il quale il rapporto affettivo che si sia consolidato all'interno di un nucleo familiare, in senso stretto o tradizionale o comunque ad esso omologabile per il suo contenuto relazionale, deve essere conservato anche a prescindere dalla corrispondenza con rapporti giuridicamente riconosciuti, salvo che vi sia un accertamento di fatto contrario a questa soluzione», con richiamo al caso M e B contro Italia (n. 16318/07 del 27 aprile 2010), al caso P e C contro Italia (n. 25358/12 del 24 gennaio 2017) e al caso X ed altri contro Austria (GC n. 19010/07, 19 febbraio 2013), il quale ultimo ha riconosciuto anche in tema di adozione del figlio del *partner* la violazione del principio di non discriminazione stabilito dall'art. 14 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in presenza di una ingiustificata disparità di regime giuridico tra le coppie eterosessuali e le coppie formate da persone dello stesso sesso, dal momento che nell'ordinamento austriaco tale forma di adozione era consentita soltanto alle coppie di fatto eterosessuali. La Corte europea dei diritti dell'uomo, al riguardo, ha sottolineato che l'Austria non aveva fornito «motivi particolarmente solidi e convincenti idonei a stabilire che l'esclusione delle coppie omosessuali dall'adozione coparentale aperta alle coppie eterosessuali non sposate fosse necessaria per tutelare la famiglia tradizionale» (par. 151 della sentenza).

Pronunciandosi a Sezioni Unite nell'anno 2019 (Cass. S.U. 12193/2019), nello stabilire l'impossibilità di riconoscere efficacia al provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed il genitore d'intenzione munito della cittadinanza italiana, che trova ostacolo nel divieto della surrogazione di maternità previsto dall'art. 12, comma 6, legge 40/2004, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l'istituto dell'adozione, la Corte ha precisato che «la tutela di tali valori, non irragionevolmente ritenuti prevalenti sull'interesse del minore, nell'ambito di un bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore, al quale il giudice non può sostituire la propria valutazione, non esclude peraltro la possibilità di conferire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l'adozione in casi particolari, prevista dall'art. 44, comma primo, lettera d), della legge n. 184 del 1983». In particolare, le Sezioni Unite hanno ritenuto tale strumento idoneo a tutelare l'interesse del minore a veder riconosciuto a livello giuridico il suo legame affettivo con il genitore intenzionale, in quanto conforme ai principi sanciti dalle convenzioni internazionali in materia di protezione dei diritti dell'infanzia, cui lo Stato italiano ha prestato adesione ed a tal fine hanno citato la già richiamata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (in particolare M c. Francia, n. 65192/11 del 26 giugno 2014; L c. Francia, n. 65941/11 del 26 giugno 2014), in cui la Corte, pur osservando che il mancato riconoscimento del rapporto di filiazione è destinato inevitabilmente ad incidere sulla vita familiare del minore, ha escluso la configurabilità di una violazione del diritto al rispetto della stessa, ove sia assicurata in concreto la possibilità di condurre un'esistenza paragonabile a quella delle altre famiglie, ravvisando invece una violazione, in relazione alla lesione dell'identità personale eventualmente derivante dalla coincidenza di uno dei genitori d'intenzione con il genitore biologico del minore. Su queste basi la Suprema Corte ha affermato che «le predette violazioni non sono pertanto configurabili nel caso in cui, come nella specie, non sia in discussione il rapporto di filiazione con il genitore biologico, ma solo quello con il genitore d'intenzione, il cui mancato riconoscimento non preclude al minore l'inserimento nel nucleo familiare della coppia genitoriale né l'accesso al trattamento giuridico ricollegabile allo *status filiationis*, pacificamente riconosciuto nei confronti dell'altro genitore», concludendo nel senso di ritenere che «anche nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la sussistenza di un legame genetico o biologico con il minore rappresenta dunque il limite oltre il quale è rimessa alla discrezionalità del legislatore statale l'individuazione degli strumenti più adeguati per conferire rilievo giuridico al rapporto genitoriale, compatibilmente con gli altri interessi coinvolti nella vicenda, e fermo restando l'obbligo di assicurare una tutela comparabile a quella ordinariamente ricollegabile allo *status filiationis*: esigenza, questa, che nell'ordinamento interno può ritenersi soddisfatta anche dal già menzionato istituto dell'adozione in casi particolari, per effetto delle disposizioni della legge n. 184 del 1983, che parificano la posizione del figlio adottivo allo stato di figlio nato dal matrimonio».

Anche con la successiva pronuncia n. 8029/2020, sopra citata, la Corte di cassazione ha ribadito la soluzione adottata dalle Sezioni Unite, ritenuta conforme ai principi elaborati anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.



Parimenti nella sentenza n. 23321/2021, sopra citata, ha effettuato la medesima valutazione di conformità della soluzione adottata alla giurisprudenza EDU, richiamando la decisione D. c. Francia (n. 11288/18, del 16 luglio 2020) che, nell'esaminare un caso riguardante il rifiuto di uno Stato membro di riconoscere il rapporto giuridico di filiazione tra un minore procreato mediante il ricorso alla maternità surrogata ed uno dei genitori, non avente alcun legame biologico con lo stesso, ha affermato che il diritto al rispetto della vita privata del minore richiede che il diritto interno offra la possibilità di un riconoscimento del legame di filiazione con il genitore d'intenzione, ma non anche che tale riconoscimento abbia luogo attraverso l'iscrizione nell'atto di nascita del minore e ribadito che la scelta degli strumenti per consentire tale riconoscimento rientra nel margine di apprezzamento degli Stati, di talché esso può aver luogo anche in altro modo, come attraverso l'adozione, a condizione che le modalità previste dal diritto interno garantiscano l'effettività e la celerità della procedura.

In materia è, poi, intervenuta la pronuncia della Corte costituzionale 33/2021, che, nel dichiarare l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 6, legge 40/2004, della legge 218/1995 e dell'art. 18 decreto del Presidente della Repubblica 396/2000, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 30, 31 e 117, comma 1, Cost., nella parte in cui non consentono il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività del provvedimento giudiziario straniero relativo all'inserimento del genitore d'intenzione nell'atto di stato civile di un minore procreato con le modalità della gestione per altri, ha anzitutto riconosciuto che l'interesse del minore accudito sin dalla nascita da una coppia che ha condiviso la decisione di farlo venire al mondo è certamente quello di ottenere un riconoscimento giuridico dei legami che, nella realtà fattuale, già lo uniscono a entrambi i componenti della coppia e che sono parte integrante della sua stessa identità («indiscutibile è l'interesse del bambino a che tali legami abbiano riconoscimento non solo sociale ma anche giuridico, a tutti i fini che rilevano per la vita del bambino stesso - dalla cura della sua salute, alla sua educazione scolastica, alla tutela dei suoi interessi patrimoniali e ai suoi stessi diritti ereditari -; ma anche, e prima ancora, allo scopo di essere identificato dalla legge come membro di quella famiglia o di quel nucleo di affetti, composto da tutte le persone che in concreto ne fanno parte. E ciò anche laddove il nucleo in questione sia strutturato attorno ad una coppia composta da persone dello stesso sesso, dal momento che l'orientamento sessuale della coppia non incide di per sé sull'idoneità all'assunzione di responsabilità genitoriale (sentenza n. 221 del 2019; Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 22 giugno 2016, n. 12962; sezione prima civile, sentenza 11 gennaio 2013, n. 601)» e preordinati all'affermazione dei doveri derivanti dalla titolarità della responsabilità genitoriale. Prosegue la Corte osservando che, tuttavia, l'interesse del minore, come ogni altro interesse costituzionalmente rilevante, deve essere bilanciato, alla luce del criterio di proporzionalità, con lo scopo legittimo perseguito dall'ordinamento di disincentivare il ricorso alla surrogazione di maternità e che, in tale ambito, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha chiarito che ciascun ordinamento gode, in linea di principio, di un certo margine di apprezzamento; «ferma restando, però, la rammentata necessità di riconoscimento del “legame di filiazione” con entrambi i componenti della coppia che di fatto se ne prende cura, al più tardi quando tali legami si sono di fatto concretizzati (Corte EDU, decisione 12 dicembre 2019, C. contro Francia ed E. contro Francia, paragrafo 42; sentenza D. contro Francia, paragrafo 67); lasciando poi alla discrezionalità di ciascuno Stato la scelta dei mezzi con cui pervenire a tale risultato, tra i quali si annovera anche il ricorso all'adozione del minore. Rispetto, peraltro, a quest'ultima soluzione, la Corte europea dei diritti dell'uomo sottolinea come essa possa ritenersi sufficiente a garantire la tutela dei diritti dei minori nella misura in cui sia in grado di costituire un legame di vera e propria “filiatura” tra adottante e adottato (Corte EDU, sentenza 16 luglio 2020, D. contro Francia, paragrafo 66), e “a condizione che le modalità previste dal diritto interno garantiscano l'effettività e la celerità della sua messa in opera, conformemente all'interesse superiore del bambino” (*ibidem*, paragrafo 51)». E secondo la Consulta, «il punto di equilibrio raggiunto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - espresso da una giurisprudenza ormai consolidata - appare corrispondente anche all'insieme dei principi sanciti in materia dalla Costituzione italiana» per cui «non ostano alla soluzione, cui le sezioni unite civili della Cass. sono pervenute, della non trascrivibilità del provvedimento giudiziario straniero, e a *fortiori* dell'originario atto di nascita, che indichino quale genitore del bambino il «padre d'intenzione», ma per altro verso impongono che, in tal caso, sia comunque assicurata tutela all'interesse del minore al riconoscimento giuridico del suo rapporto con entrambi i componenti della coppia che non solo ne abbiano voluto la nascita in un Paese estero in conformità alla *lex loci*, ma che lo abbiano poi accudito esercitando di fatto la responsabilità genitoriale. Una tale tutela dovrà, in questo caso, essere assicurata attraverso un procedimento di adozione effettivo e celere, che riconosca la pienezza del legame di filiazione tra adottante e adottato, allorché ne sia stata accertata in concreto la corrispondenza agli interessi del bambino».

Andando, allora, ad esaminare le caratteristiche dello strumento dell'adozione in casi particolari di cui all'art. 44, comma 1, lettera d) legge 184/1983, che erano state censurate dalla sezione rimettente - in quanto ritenute inidonee a creare un vero rapporto di filiazione, atteso che tale forma di adozione porrebbe il genitore non biologico in una situazione di inferiorità rispetto al genitore biologico, non creerebbe legami parentali con i congiunti dell'adottante ed escluderebbe il diritto a succedere nei loro confronti, non garantirebbe quella tempestività del riconoscimento del rapporto di filiazione che è richiesta dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nell'interesse del minore, sarebbe rimessa



alla volontà del genitore d'intenzione, e sarebbe, altresì, condizionata all'assenso all'adozione da parte del genitore biologico, che potrebbe non prestarlo in caso di crisi della coppia - la Corte costituzionale ha affermato che esso «costituisce una forma di tutela degli interessi del minore certo significativa, ma ancora non del tutto adeguata al metro dei principi costituzionali e sovranazionali rammentati».

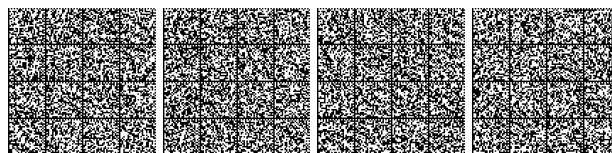
In particolare, le lacune individuate sono le seguenti: l'adozione in casi particolari non attribuisce la genitorialità all'adottante; era ancora controverso se consentisse di stabilire vincoli di parentela con la famiglia dell'adottante; l'adozione in casi particolari richiede il necessario assenso del genitore biologico, che potrebbe non essere prestato in situazioni di sopravvenuta crisi della coppia. E così ha ritenuto che «al fine di assicurare al minore, nato da maternità surrogata la tutela giuridica richiesta dai principi convenzionali e costituzionali poc'anzi ricapitolati attraverso l'adozione, essa dovrebbe dunque essere disciplinata in modo più aderente alle peculiarità della situazione in esame, che è in effetti assai distante da quelle che il legislatore ha inteso regolare per mezzo dell'art. 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983», muovendo un preciso monito al legislatore di intervenire in *subiecta* materia.

In tale quadro, occorre considerare che con la successiva sentenza n. 79/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 legge 184/1983, nella parte in cui, mediante rinvio all'art. 300, comma 2, c.c., prevede che l'adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante e, sulla base di tale intervento e di ulteriori considerazioni, le Sezioni Unite della Cass., con la pronuncia n. 38162/2022, resa sempre in tema di maternità surrogata, hanno ritenuto il rimedio idoneo.

In particolare, con riferimento all'impossibilità di costituire il rapporto adottivo in mancanza dell'assenso del genitore biologico, richiesto dall'art. 46 legge 184/1983, la Suprema Corte ha ritenuto possibile un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, in combinato con l'art. 57 della stessa legge, che impone al giudice di valutare se l'adozione realizzi in concreto il preminente interesse del minore, ed ha affermato che l'effetto ostativo del dissenso dell'unico genitore biologico all'adozione del genitore sociale deve essere valutato esclusivamente sotto il profilo della conformità all'interesse del minore stesso, apparendo ragionevole soltanto quando non si sia realizzato tra quest'ultimo e il genitore d'intenzione quel legame esistenziale la cui tutela costituisce il presupposto dell'adozione; mentre laddove tale relazione sussista, «il rifiuto non sarebbe certamente giustificato dalla crisi della coppia committente né potrebbe essere rimesso alla pura discrezionalità del genitore biologico».

Le Sezioni Unite hanno esaminato anche l'ulteriore problematica evidenziata dalla sentenza n. 33 del 2021, relativa al fatto che l'iniziativa spetta solo all'adottante, non potendo il minore rivendicare la costituzione del rapporto genitoriale tramite l'adozione. In proposito hanno affermato che «quella constatazione impone ... ove si presenti il caso, che siano ricercati nel sistema gli strumenti affinché siano riconosciuti al minore, in una logica rimediabile, tutti i diritti connessi allo *status* di figlio anche nei confronti del committente privo di legame biologico, subordinatamente ad una verifica in concreto di conformità al superiore interesse del minore. Difatti, chi con il proprio comportamento, sia esso un atto procreativo o un contratto, quest'ultimo lecito o illecito, determina la nascita di un bambino, se ne deve assumere la piena responsabilità e deve assicurargli tutti i diritti che spettano ai bambini nati «lecitamente».

L'adeguatezza dell'istituto dell'adozione in casi particolari deve essere valutata considerando anche la celerità del relativo procedimento, che non deve lasciare il legame genitore-figlio privo di riconoscimento troppo a lungo. Come ha sottolineato, anche di recente, la Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza 22 novembre 2022, D.B. e altri c. Svizzera), il vincolo deve poter trovare riconoscimento al più tardi quando, secondo l'apprezzamento delle circostanze di ciascun caso, il legame tra il bambino e il genitore d'intenzione si è concretizzato. La Corte europea dei diritti dell'uomo considera cioè l'adozione un rimedio possibile se ed in quanto consegua con celerità il risultato del riconoscimento dei legami tra il minore e il genitore d'intenzione», concludendo nel senso di ritenere che «per effetto della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 79 del 2022 e prospettandosi la possibilità di una interpretazione adeguatrice del requisito del necessario assenso del genitore biologico, l'adozione in casi particolari, per come attualmente disciplinata, si profila come uno strumento potenzialmente adeguato al fine di assicurare al minore nato da maternità surrogata la tutela giuridica richiesta dai principi convenzionali e costituzionali, restando la valutazione in ogni caso sottoposta al vaglio del giudice nella concretezza della singola vicenda e ferma la possibilità per il legislatore di intervenire in ogni momento per dettare una disciplina ancora più aderente alle peculiarità della situazione». La Corte di cassazione ha ritenuto adeguato lo strumento dell'adozione in casi particolari per la «tutela dell'interesse del minore al riconoscimento giuridico, *ex post* e in esito a una verifica in concreto da parte del giudice, del suo rapporto con il genitore d'intenzione», reputandolo conforme ai principi espressi dalla Corte di Strasburgo, così concludendo: «l'ordinamento italiano mantiene fermo il divieto di maternità surrogata e, non intendendo assecondare tale metodica di procreazione, rifugge da uno strumento automatico come la trascrizione, ma non volta le spalle al nato. Il titolo che giustifica la costituzione dello stato è fondato, non sull'intenzione di essere genitore, ma sulla condivisione del progetto genitoriale seguita dalla cura e dal rapporto affettivo costanti; il provvedimento del giudice presuppone, inoltre, un giudizio sul miglior interesse del bambino e una verifica in concreto de 'idoneità del genitore istante».



Infine, con una recente sentenza del 31 luglio 2023 (C c. Italia n. 47196/21) la Corte europea dei diritti dell'uomo è intervenuta nuovamente sul tema dell'adozione in casi particolari, in relazione ad un ricorso che riguardava il rifiuto delle autorità italiane di riconoscere il rapporto di filiazione stabilito da un atto di nascita ucraino tra una minore, nata all'estero mediante una gestazione per altri (GPA) cui aveva fatto ricorso una coppia eterosessuale, e il suo padre biologico e la sua madre intenzionale. Anche in questo caso la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ricordato che «il rispetto della vita privata esige che ogni bambino possa stabilire i dettagli della propria identità di essere umano, il che comprende la sua filiazione», e che «quando è in gioco la relazione tra una persona e suo figlio, si impone un dovere di diligenza eccezionale, in quanto il passare del tempo può portare a risolvere la questione con un fatto compiuto». Pertanto, spetta a «ciascuno Stato contraente munirsi di strumenti giuridici adeguati e sufficienti per assicurare il rispetto degli obblighi positivi che ad esso incombono ai sensi dell'art. 8 della Convenzione, tra cui l'obbligo di diligenza eccezionale quando è in gioco la relazione tra una persona e suo figlio».

Ha aggiunto che la Corte non è chiamata a esaminare le modalità di accertamento o di riconoscimento di un rapporto di filiazione di un bambino nato ricorrendo a una GPA praticata all'estero (trascrizione dell'atto di nascita straniero parziale o completa, adozione piena o semplice, accertamento *ex novo* del rapporto nel paese di residenza del minore), ma deve invece verificare se il processo decisionale dello Stato di residenza del minore, considerato complessivamente, abbia assicurato un'adeguata protezione degli interessi in gioco. Infatti, è fondamentale che le modalità di accertamento della filiazione previste dal diritto interno garantiscano l'effettività e la celerità della sua attuazione (parere consultivo n. P16-2018-001 [...]), conformemente all'interesse superiore del minore in modo da evitare che quest'ultimo sia mantenuto a lungo nell'incertezza giuridica».

La Corte ha anche esaminato l'ordinamento interno in relazione al rapporto tra il minore e la madre intenzionale, ed in specie gli articoli 44 e ss. legge 184/1983, sull'adozione in casi particolari, norma che come evidenziato anche dalla richiamata giurisprudenza della Corte di cassazione (da ultimo Cass. SU 38162/2022) rappresenta «lo strumento che consente di dare riconoscimento giuridico, con il conseguimento dello *status* di figlio, al legame di fatto con il *partner* del genitore genetico che ha condiviso il disegno procreativo e ha concorso nel prendersi cura del bambino sin dal momento della nascita». In tal senso, tale previsione, allo stato dell'evoluzione dell'ordinamento nazionale e nei limiti della discrezionalità degli Stati di valutare come procedere al riconoscimento del rapporto di filiazione, consente di non ritenere integrata una violazione dell'art. 8 CEDU, poiché «la legge italiana, anche se non permette la trascrizione dell'atto di nascita per quanto riguarda la madre intenzionale, garantisce a quest'ultima la possibilità di riconoscere giuridicamente il bambino attraverso l'adozione.» E, dunque, elimina il problema della impossibilità generale e assoluta di riconoscere un rapporto di filiazione.

Come ricordato dalla Suprema Corte, tuttavia, la valutazione, nella concretezza della singola vicenda, è in ogni caso sottoposta al vaglio del giudice, restando sempre ferma la possibilità per il legislatore di intervenire in ogni momento per dettare una disciplina ancora più aderente alle peculiarità delle diverse situazioni concrete che coinvolgono genitori d'intenzione.

Questo collegio ritiene che l'adozione in casi particolari, ancorché a seguito dalla sentenza n. 79/2022 dalla Corte costituzionale sia stata riconosciuta - ampliando il portato letterale dell'art. 55 legge 184/1983 - l'instaurazione di rapporti civili tra l'adottato ed i parenti dell'adottante e nonostante l'apertura verso la dimensione funzionale del requisito del consenso del genitore biologico inaugurata dalle Sezioni Unite nel 2022, non consente di assicurare al minore una tutela adeguata, in termini di effettività e celerità, non garantite in concreto dal procedimento in questione.

Invero, alla conformità in astratto ai parametri dell'art. 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali non corrisponde una concreta ed effettiva tutela del minore, laddove il progetto procreativo sia perseguito da una coppia omosessuale ed a differenza di quanto specularmente previsto per le coppie eterosessuali che accedono alla P.M.A. di tipo eterologo, in cui il riconoscimento opera sin dalla nascita (sebbene anche in questo caso uno dei due genitori, o entrambi, non siano biologicamente tali).

Quanto al richiesto presupposto della celerità della tutela (si rammenta che nella sentenza C c. Italia n. 47196/21 del 31 agosto 2023, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha censurato l'eccessiva lentezza del processo decisionale dei giudici nazionali, in relazione al mancato sollecito riconoscimento del rapporto con il padre biologico), si condividono le considerazioni espresse dalle resistenti che riferiscono, correttamente, che i tempi medi di definizione dei procedimenti di adozione speciale si attestano su tre anni per ottenere una sentenza definitiva, mentre tribunali più virtuosi registrano tempi più contenuti, ma comunque di circa un anno e mezzo.

Inoltre, il procedimento scandito dagli articoli 44 ss. legge 184/1983, postulando la valutazione e l'accertamento circa l'avvenuta instaurazione di un legame affettivo stabile con il genitore adottante, della cui idoneità genitoriale parimenti il Tribunale deve accertarsi, richiede incombenti istruttori e processuali, ivi compreso il coinvolgimento del Servizio Sociale territorialmente competente e l'audizione del minore se capace di autonomo discernimento, che



inevitabilmente dilatano i tempi processuali, ritardando il riconoscimento dello *status* in capo al minore. Tanto più considerando che, nell'attuale confusionario quadro normativo e giurisprudenziale, il procedimento potrebbe essere in concreto introdotto solo all'esito del giudizio di impugnazione ai sensi dell'art. 95 decreto del Presidente della Repubblica 396/2000, da parte della coppia omoaffettiva, del rifiuto dell'iscrizione dell'Ufficiale dello stato civile o, viceversa, da parte del pubblico ministero dell'iscrizione, così dilatando ancor più i tempi del riconoscimento dello *status* di figlio.

Il caso di specie è emblematico sotto questo profilo, atteso che G G P ha già compiuto un anno di età ed ancora pende, in primo grado, il procedimento ai sensi dell'art. 95 decreto del Presidente della Repubblica 396/2000, mentre il procedimento per la sua eventuale adozione da parte di I P potrà essere avviato solo in caso di definitivo accoglimento del presente ricorso, presumibilmente tra diversi anni e comunque all'esito dell'esperimento dei vari gradi di giudizio; di contro, l'atto di nascita dell'altra minore L P G non è ancora sub iudice e ciò procrastina l'incertezza della sua situazione giuridica, che resta assoggettata all'iniziativa della Procura della Repubblica per un tempo non preventivabile (come di recente avvenuto nei casi portati all'attenzione del Tribunale di Padova, a seguito dell'impugnazione da parte della Procura della Repubblica di oltre trenta atti di nascita di minori, alcuni dei quali formati già da anni).

Trattasi, inoltre, di una procedura giudiziale, che presuppone un soggetto ricorrente, che avvii la procedura medesima. Anche sotto tale profilo vanno evidenziate le implicazioni concrete della modalità di riconoscimento dello *status* di figlio in questione, perché potrebbero verificarsi disparità di trattamento in termini di accesso allo strumento: il procedimento comporta comunque dei costi, anche per la difesa tecnica oltre che per le spese vive, che la madre intenzionale dovrebbe accollarsi (e che potrebbe non volere o non potere nei fatti sopportare, salva l'ammissione al patrocinio per i non abbienti).

Ancora, l'adozione è e resta uno strumento rimesso interamente alla volontà e all'iniziativa della madre intenzionale, escludendosi ogni autonoma iniziativa della madre biologica, da un lato, e soprattutto del minore, dall'altro, come già evidenziato dalla giurisprudenza che ha affrontato la questione.

Nell'attuale assetto normativo dell'istituto, come emerge dagli articoli 44 e ss. legge 184/1983 ed anche a seguito degli interventi della Corte costituzionale, il minore non può imporre alla madre intenzionale di adottarlo, cosicché, in caso di crisi della coppia e conseguente abbandono della famiglia da parte della madre intenzionale, il minore resterebbe privo di tutela in termini sia di esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre intenzionale, con connessi obblighi di cura e mantenimento solo a carico della madre biologica, sia di diritti successori nei confronti della madre intenzionale, nonostante anche costei abbia contribuito al suo progetto procreativo. La situazione è diametralmente opposta a quella prevista per la speculare ipotesi della coppia eterosessuale che abbia fatto ricorso alla tecnica della procreazione eterologa, che, per espressa previsione di legge, non può mai disconoscere quel figlio, ancorché per uno dei membri della coppia non sia biologicamente proprio, né disinteressarsene e, conseguentemente, venir meno ai connessi obblighi genitoriali.

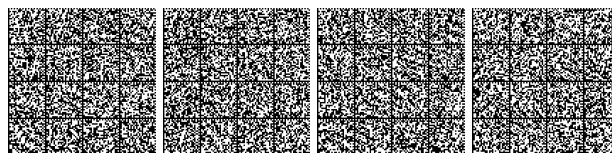
Neppure la madre biologica, la quale con la madre intenzionale abbia condiviso il progetto di far venire al mondo quel minore, può avviare il procedimento che conduce, ai sensi dell'art. 48 legge 184/1983, ad estendere alla madre intenzionale gli obblighi di cui all'art. 147 c.c., potendo solo acconsentire alla decisione della madre intenzionale di avviarlo.

Tale situazione di evidente incertezza delle sorti del minore e della sua effettiva tutela trova ulteriore conferma nell'art. 47 legge 184/1983, sotto il duplice profilo della revoca del consenso nel corso del procedimento e della morte dell'adottante.

Infatti, poiché l'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la dispone, finché la sentenza non è emanata, tanto l'adottante, dunque il genitore intenzionale, quanto l'adottando o il suo legale rappresentante, se l'adottando è infraquattordicenne (e dunque di norma il genitore biologico) possono revocare il loro consenso al procedimento adottivo.

Come già detto, sulla questione della mancanza *ab origine* o sulla revoca dell'assenso all'adozione prestato dal genitore biologico, quale legale rappresentante del minore, sono intervenute le Sezioni Unite della Cass., che hanno ritenuto che l'effetto ostativo del dissenso del genitore biologico all'adozione del genitore intenzionale deve essere valutato sotto il profilo della conformità all'interesse del minore, di modo che il genitore biologico può validamente negare l'assenso all'adozione del *partner* solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo non abbia intrattenuto alcun rapporto di affetto e di cura nei confronti del nato, oppure, pur avendo partecipato al progetto di procreazione, abbia poi abbandonato la famiglia (Cass. S.U. 38162/2022, confermato da Cass. 25436/2023).

Non è invece previsto, né per espressa previsione di legge né in via giurisprudenziale, alcuno strumento avverso la revoca del consenso, prima della sentenza, da parte della madre intenzionale, restando dunque anche sotto tale aspetto la condizione del minore rimessa alle alterne e spesso mutevoli vicende della relazione di coppia ed alla volontà dell'adottante, quantomeno sino a definitiva conclusione del procedimento.



Permane, inoltre, un'ulteriore criticità nell'ambito dell'art. 47 legge 184/1983. Si condivide sul punto quanto evidenziato dalla difesa delle resistenti per il caso, comunque da considerarsi, in cui la madre intenzionale venisse a mancare; infatti, qualora la madre intenzionale si determinasse a chiedere l'adozione, anche eventualmente cercando di superare il dissenso della madre biologica, ma morisse prima della sentenza di adozione, la pronuncia non potrebbe essere adottata, in quanto l'art. 47 legge 184/1983 prevede la possibilità di pronunciare sentenza per il caso di morte dell'adottante nel corso del procedimento, solo se la richiesta di adozione sia congiuntamente formulata da due coniugi, circostanza che non si verifica mai in caso di coppia omosessuale.

In conclusione, lo strumento dell'adozione in casi particolari consente senz'altro di pervenire, in astratto, al risultato finale di garantire il riconoscimento del legame giuridico tra il minore ed il genitore intenzionale, ma non può ritenersi che, in concreto, ciò avvenga celermente, né che la tutela sia sempre effettiva, ponendosi, nelle peculiari situazioni sopra descritte, il caso di alcuni minori che vengono a trovarsi privi del riconoscimento anche giuridico dei legami che, nella realtà fattuale, già li uniscono a entrambi i componenti della coppia che ha condiviso la decisione di farli venire al mondo.

Norme che si assumono incostituzionali

Alla luce di quanto sin qui delineato, tenuto conto della ritenuta impraticabilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata degli articoli 8 e 9 legge 40/2004 e dei persistenti limiti dello strumento dell'adozione in casi particolari, viene in rilievo la necessità di vagliare la compatibilità costituzionale degli articoli 8 e 9 legge 40/2004, nonché dell'art. 250 c.c., laddove attribuisce alla madre ed al padre la possibilità di riconoscere il figlio, nella misura in cui impediscono al nato nell'ambito di un progetto di procreazione medicalmente assistita praticata da una coppia di donne l'attribuzione dello *status* di figlio riconosciuto anche dalla c.d. madre intenzionale che, insieme alla madre biologica, abbia prestato il consenso alla pratica fecondativa e comunque laddove impongono la cancellazione dall'atto di nascita del riconoscimento compiuto dalla madre intenzionale.

In punto di rilevanza, richiamando quanto già osservato, si ribadisce che l'applicazione delle norme indicate è evidentemente ineliminabile nell'*iter* logico-giuridico che il Tribunale deve percorrere per la decisione.

I parametri di costituzionalità che si assumono violati.

Il quadro normativo e giurisprudenziale così delineato determina, infatti, una lesione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti dagli articoli 2, 3, 30, 31 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) firmata il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 848/1955 e come interpretati dalla Corte di Strasburgo, all'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, agli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 18 della Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 176/1991, agli articoli 1 e 6 Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 25 gennaio 1996 e ratificata dall'Italia con legge 77/2003.

In particolare, l'inapplicabilità al caso di specie degli articoli 8 e 9 legge 40/2004 e, di riflesso, dell'art. 250 c.c., determina la violazione del diritto del minore all'inserimento e alla stabile permanenza nel proprio nucleo familiare, inteso come formazione sociale tutelata dalla Carta costituzionale e lascia altresì privo di tutela il diritto inviolabile del minore all'identità garantito dall'art. 2 Cost., da cui discende l'azionabilità dei suoi diritti nei confronti di chi si è assunto la responsabilità di procreare nell'ambito di una formazione sociale che, benché non riconducibile alla famiglia tradizionale, è comunque meritevole di tutela.

Risulta, in altre parole, frustrato il diritto del minore di vedersi riconosciuta e di conservare un'identità familiare e sociale corrispondente al progetto di genitorialità, realizzato, in una data formazione familiare, mediante procreazione medicalmente assistita effettuata all'estero.

Risulta, inoltre, violato l'art. 3 della Costituzione, commi 1 e 2.

Il rispetto del principio di uguaglianza formale impone, infatti, che il nato all'esito del percorso di P.M.A. intrapreso da una coppia di due donne non sia discriminato dalla legge, il che avviene laddove questi non venga tutelato, dal punto di vista morale e materiale, in ragione delle caratteristiche della relazione (omosessuale) tra i genitori. Come affermato nella precedente ordinanza di rimessione del Tribunale di Padova (n. 79/2019) e sottolineato dalla difesa delle ricorrenti, con argomentazioni che questo Tribunale condivide appieno, consentire il permanere di tale discriminazione significherebbe legittimare nel nostro sistema una nuova (e unica) categoria di nati non riconoscibili, che ricorda tristemente categorie già fortemente discriminate in passato e superate grazie all'evoluzione sociale e giuridica stimolata soprattutto dai principi costituzionali: ci si riferisce alla categoria dei figli adulterini, non riconoscibili prima della riforma del diritto di famiglia di cui alla legge 151/1975, e a quella dei figli incestuosi, che, nonostante la illiceità penale, in presenza di pubblico scandalo, della condotta che ha portato al concepimento (art. 564 c.p.), con l'attuale



formulazione dell'art. 251 codice civile possono essere riconosciuti con autorizzazione del giudice «avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio». A ciò si aggiunga che la «nuova» categoria di nati assolutamente non riconoscibili violerebbe anche apertamente il principio di unicità dello *status* giuridico dei figli che ha connotato tutti gli interventi legislativi più recenti in materia di filiazione (oltre alla legge 219/2012 anche il decreto legislativo 154/2013 ed il decreto legislativo 149/2022, c.d riforma Cartabia) e che si estende anche ai figli adottivi di coppia dello stesso sesso.

La violazione dei principi di cui all'art. 3 della Costituzione sussiste, poi, anche con riferimento al diritto alla bigenitorialità, ossia al diritto di ogni bambino nato da P.M.A. ad avere due persone che si assumono sin dalla nascita la responsabilità di provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione, nei confronti delle quali poter vantare diritti successori, ma soprattutto poter agire in caso di inadempimento e di crisi della coppia.

Peraltro, anche dal lato dei genitori, il mancato riconoscimento delle donne omosessuali quali genitori del nato da fecondazione eterologa praticata dall'una con il consenso dell'altra si risolve in una violazione del secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, che assegna alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale al pieno sviluppo della loro personalità, impedendo loro di assegnare piena tutela ai figli nati tramite le tecniche di P.M.A.

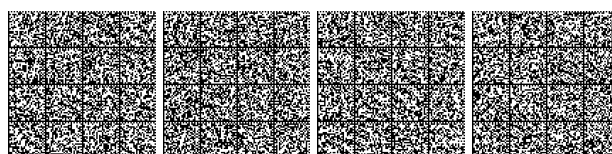
Sempre sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., deve osservarsi che, come sopra detto, la Corte di cassazione ritiene ormai, con orientamento costante, trascrivibile l'atto di nascita formato all'estero con l'indicazione delle due madri, l'una biologica, che si è sottoposta alla P.M.A. ed ha partorito il figlio e l'altra intenzionale, che ha prestato il proprio consenso a tutto il percorso seguito dalla *partner*, ritenendo non ostativo il concetto di ordine pubblico internazionale, mentre, dall'altro lato, con un orientamento ugualmente costante nega la possibilità di iscrivere in Italia un atto di nascita siffatto, dovendo in questo caso aversi riguardo all'ordine pubblico nazionale e alle norme ostative di cui alla legge 40/2004 (artt. 4 e 5).

Sebbene tale differenziazione, proprio in quanto basata sulla diversità dei parametri utilizzati, non possa ritenersi di per sé irragionevole, è evidente che, trattandosi di vicende - quelle della nascita all'estero o in Italia dei figli concepiti da due donne mediante la P.M.A. - che creano situazioni soggettive percepibili come del tutto analoghe, non risulta ragionevole l'esito contrapposto che si determina sul piano dei diritti del nato: in un caso, il nato risulta figlio delle due donne che hanno condiviso il progetto procreativo e, nell'altro, laddove non risultino applicabili gli articoli 8 e 9 legge 40/2004, il nato risulta figlio della sola partoriente, senza il riconoscimento *ab origine* di alcun legame con l'altra donna.

Anche a prescindere da tali profili, la discriminazione opera anche tra gli stessi nati in Italia, non riconoscibili dalla madre intenzionale - o perché l'Ufficiale dello stato civile ha opposto un rifiuto o perché, inizialmente formato l'atto con l'indicazione anche della madre intenzionale, la Procura della Repubblica ha, come nel caso concreto, impugnato l'atto ai sensi dell'art. 95 decreto del Presidente della Repubblica 396/2000, con gli esiti sopra esposti - e quelli per i quali è stato, invece, iscritto il relativo atto di nascita e nessun ricorso è stato promosso, come per L P G , che è nata all'interno del medesimo nucleo familiare di G G P , con il ricorso alle stesse tecniche di P.M.A. cui si è sottoposta, nell'anno (quindi un anno prima, essendo quest'ultimo nato nell'anno), l'altra donna della coppia omoaffettiva. I due nati, nonostante la comunanza di vita all'interno dello stesso nucleo familiare - perché non v'è dubbio che di formazione familiare a tutti gli effetti si tratti, essendo ormai abbandonato il concetto di famiglia come limitato a quella formata da coppie di sesso diverso, astrattamente in grado di procreare naturalmente - nel caso in cui, non applicandosi gli articoli 8 e 9 legge 40/2004, il presente ricorso della Procura venisse accolto, avrebbero due *status* diversi, essendo l'una riconosciuta come figlia di entrambe le donne e l'altro solo della madre biologica, con esclusione di ogni legame con la madre intenzionale. Tant'è vero che le resistenti, nel porsi in concreto il problema, hanno chiesto, in denegata ipotesi, la cancellazione del riferimento alla madre intenzionale anche per l'altra figlia, previo ricorso della Procura che, ad oggi, non risulta promosso.

Da non sottovalutare, poi, la questione inerente alla creazione del legame tra i fratelli, che non avrebbe alcun riconoscimento nel caso in cui non si potessero ritenere i due figli provenienti dallo stesso stipite.

Da questo punto di vista, il collegio ritiene di evidenziare, anche in punto di non manifesta infondatezza e di rilevanza della questione, la peculiarità del caso concreto, rispetto a molti casi già decisi in precedenti pronunce di merito e legittimità, oltreché già vagliati dalla Corte costituzionale, originati dal rifiuto dell'Ufficiale dello Stato civile di annotazione nell'atto di nascita anche della madre intenzionale ed in cui i minori coinvolti non avevano mai acquisito lo *status* di figli anche della madre intenzionale, mentre nel caso di specie lo *status* andrebbe, in caso di accoglimento, rimosso per il minore G . La situazione concreta rivela infatti in termini drammatici la denunciata disparità di trattamento, capace di realizzarsi anche all'interno della stessa famiglia, in assenza di una disciplina della materia e laddove non si consenta l'applicazione delle disposizioni qui censurate.



Risulterebbe, altresì, violato l'art. 30 Cost., non solo in relazione al mancato riconoscimento del diritto/dovere stabilito nel comma 1, di cui abbiamo sopra detto con riferimento al parametro dell'eguaglianza, ma anche con riguardo al comma 3, che richiede che sia assicurata anche ai nati dalle pratiche di fecondazione eterologa cui hanno fatto ricorso due donne legate da una relazione sentimentale (riconosciuta dall'ordinamento) ogni tutela giuridica e sociale, che a sua volta passa attraverso il riconoscimento del loro *status* di figli della coppia che ha espresso il consenso a tali pratiche e ciò al fine di assicurare il diritto all'identità personale.

Si rammenta che l'art. 30 Cost. è stato posto dalla Corte costituzionale a presidio del principio che impone che nelle decisioni delle autorità giudiziarie venga riconosciuto rilievo primario alla salvaguardia del miglior interesse del minore (Corte cost 11/1981), principio ricondotto altresì all'ambito di tutela dell'art. 31 Cost. (Corte cost. nn. 272/2017, 76/2017, 17/2017, 239/2014) e che rappresenta un ulteriore parametro di costituzionalità violato dalla mancata applicazione degli articoli 8 e 9 legge 40/2004 alla fattispecie.

È poi violato l'art. 117 Cost. in relazione alle seguenti norme sovranazionali interposte, che tutelano e garantiscono il primario interesse del minore:

- l'art. 8 della CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo già richiamata (v. M c. Francia, n. 65192/11 del 26 giugno 2014; L c. Francia, n. 65941/11 del 26 giugno 2014; D c. Francia, n. 11288/18 del 16 luglio 2020; D.B. e altri c. Svizzera, nn. 58817/15 e 58252/15 del 22 novembre 2022; C c. Italia, n. 47196/21 del 31 luglio 2023, oltre al parere consultivo n. P16-2018-001), atteso che l'assenza di riconoscimento di un legame tra il bambino e la madre intenzionale pregiudica il primo, lasciandolo in una situazione di incertezza giuridica quanto alla sua identità nella società;

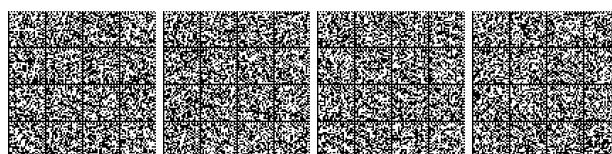
- l'art. 14 della CEDU, in presenza di un'ingiustificata disparità di trattamento tra i nati, a seconda che siano stati concepiti con fecondazione eterologa praticata da coppia eterosessuale o da coppia omosessuale, essendo solo questi ultimi destinati ad uno *status* di figli unigenitoriali;

- l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7/12/2000, che ha lo stesso valore giuridico dei Trattati (art. 6, comma 1 TUE) e che prevede, al paragrafo 3: «ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse»;

- gli articoli 2 e 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 176/1991, di cui i successivi articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 18 costituiscono specificazioni. In particolare, con la ratifica lo Stato italiano si è impegnato, insieme agli altri Stati firmatari, «a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza» e ad adottare «tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, dalle opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali e dei suoi familiari» (art. 2). Si è poi impegnato a tenere in preminente considerazione «l'interesse superiore del fanciullo» in tutte le decisioni che lo riguardano (artt. 3 e 4). Inoltre, ai sensi dell'art. 5, «gli Stati Parti rispettano la responsabilità, il diritto ed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento ed i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione» e l'art. 7 prevede che «il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi». L'art. 8 tutela l'unità familiare imponendo il rispetto del «diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari» e l'art. 9 specifica che la separazione dai genitori rappresenta una misura di salvaguardia dell'interesse preminente del minore. L'art. 18, infine, indirizza l'impegno degli Stati firmatari a «garantire il riconoscimento del principio comune secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo»;

- gli articoli 1 e 6 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 25 gennaio 1996 e ratificata dall'Italia con legge 77/2003, che impongono l'assunzione di decisioni giurisdizionali nel superiore interesse dei minori.

Il monito della Corte costituzionale.



Il collegio è ben consapevole che il Tribunale di Padova, con ordinanza n. 79 del 9 dicembre 2019, ha sollevato analoga questione di legittimità costituzionale degli articoli 8 e 9 legge 40/2004 e dell'art. 250 codice civile in riferimento a parametri di costituzionalità speculari a quelli oggi richiamati da questo Tribunale, denunciando il vuoto di tutela che deriva dall'interpretazione sistematica delle predette disposizioni normative, nella misura in cui non consentono al nato da un progetto di procreazione medicalmente assistita eterologa, l'attribuzione dello *status* di figlio anche della madre intenzionale, che abbia parimenti prestato il consenso all'uso della tecnica procreativa richiamata. Il Tribunale patavino rimettente, giudicando non manifestamente infondata la questione rispetto alla decisione da assumere, aveva in particolare sottolineato la necessità di una pronuncia «additiva» della Corte, volta a colmare proprio quel vuoto di tutela riscontrato.

Tuttavia, la Corte costituzionale con la pronuncia n. 32/2021 ha dichiarato la questione inammissibile, «per il rispetto dovuto alla prioritaria valutazione del legislatore circa la congruità dei mezzi adatti a raggiungere un fine costituzionalmente necessario».

In particolare, la Corte costituzionale richiamando le proprie precedenti decisioni, ha rimarcato che l'elusione del limite stabilito dall'art. 5 legge 40/2004 non evoca scenari di contrasto con principi e valori costituzionali: pur escludendosi l'esistenza di un diritto alla genitorialità di coppie dello stesso sesso (Corte cost. 230/2020), non è infatti configurabile un divieto costituzionale, per le coppie omosessuali, di accogliere figli e, inoltre, «non esistono neppure certezze scientifiche a dati di esperienza in ordine al fatto che l'inserimento del figlio in una famiglia formata da una coppia omosessuale abbia ripercussioni negative sul piano educativo e dello sviluppo della personalità del minore» (Corte cost. 221/2019).

In tal senso, ha sottolineato che l'esigenza di salvaguardia del primario interesse del minore, in sintonia con la giurisprudenza delle Corti europee, imponeva (ed impone) un urgente ripensamento del quadro normativo vigente, che disvela una «preoccupante lacuna dell'ordinamento», rendendo impellente un intervento del legislatore volto a colmare il divario tra la realtà fattuale e quella legale nel rapporto del minore con la madre intenzionale, nell'ottica di conferire riconoscimento giuridico ai legami affettivi e familiari esistenti, anche se non biologici, e all'identità personale del minore. Ha anche evidenziato che «i nati a seguito di P.M.A. eterologa praticata da due donne versano in una condizione deteriore rispetto a quella di tutti gli altri nati, solo in ragione dell'orientamento sessuale delle persone che hanno posto in essere il progetto procreativo. Essi, destinati a restare incardinati nel rapporto con un solo genitore, proprio perché non riconoscibili dall'altra persona che ha costruito il progetto procreativo, vedono gravemente compromessa la tutela dei loro preminenti interessi».

Ha concluso la Corte auspicando «una disciplina della materia che, in maniera organica, individui le modalità più congrue di riconoscimento dei legami affettivi stabili del minore, nato da P.M.A. praticata da coppie dello stesso sesso, nei confronti anche della madre intenzionale», così rivolgendo un preciso monito al legislatore, in quanto «non sarebbe più tollerabile il protrarsi dell'inerzia legislativa».

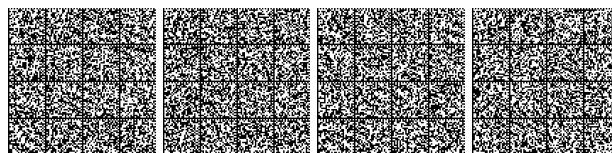
L'impellenza dell'auspicato intervento normativo era apparsa alla Corte ancor più incisiva, avendo, il caso concreto sollevato dal Tribunale di Padova, in cui difettava l'assenso della madre biologica, rivelato in maniera tangibile l'inadeguatezza dell'adozione in casi particolari a garantire la tutela del minore. Ebbene, tale valutazione deve ritenersi ferma anche a seguito degli interventi ampliativi di cui si è dato conto che, pur offrendo una risposta al caso specifico in precedenza rimesso dal Tribunale di Padova, lasciano residuare gli ampi vuoti di tutela sopra descritti.

Ad oggi, il monito della Corte costituzionale, che aveva definito non «più tollerabile il protrarsi dell'inerzia legislativa», è rimasto inascoltato.

Proprio in ragione di tanto, questo collegio reputa necessario rimettere nuovamente alla Corte la questione di costituzionalità già oggetto della richiamata decisione n. 32/2021, volendo porre l'attenzione sul disomogeneo intervento dei Sindaci nella loro qualità di Ufficiali dello stato civile, che hanno adottato, nel silenzio del legislatore, soluzioni distinte per casi speculari, e sui non univoci e non del tutto risolutivi approdi interpretativi della giurisprudenza.

Infatti, anche successivamente alla pronuncia della Corte, i Sindaci quali Ufficiali dello Stato civile hanno, in alcuni casi, rifiutato l'iscrizione anagrafica anche della madre intenzionale nell'atto di nascita dei minori nati in Italia, dando conseguentemente origine ai giudizi di impugnazione del diniego da parte della madre intenzionale; in altri casi, hanno invece ritenuto legittima l'iscrizione, originandosi i giudizi di impugnazione da parte della Procura della Repubblica.

Parimenti, le pronunce di legittimità e di merito, con esiti non uniformi, che si sono susseguite successivamente alla pronuncia di inammissibilità della Corte (alcune delle quali sono sopra richiamate) danno conto di un'evoluzione del tessuto sociale cui, nella perdurante inerzia legislativa, non è stata data una compiuta risposta. Riassumendo quanto sopra detto, nella giurisprudenza di merito, a tutt'oggi, si registra un orientamento giurisprudenziale maggioritario sta-



bilmente contrario ed uno minoritario favorevole al riconoscimento della c.d. «maternità intenzionale», che ha ritenuto, successivamente alla pronuncia della Corte costituzionale, praticabile un'interpretazione costituzionalmente orientata della legge 40/2004, per pervenire ad una valutazione di illegittimità del rifiuto dell'iscrizione anagrafica, accogliendo il ricorso spiegato dalle madri (vedasi, *ex aliis*, Tribunale di Taranto 31 maggio 2022, Tribunale di Brescia 16 febbraio 2023 e Corte d'appello di Brescia 30 novembre 2023) o per pervenire ad una valutazione di legittimità dell'iscrizione anagrafica effettuata, respingendo il ricorso spiegato dalla Procura della Repubblica (*ex aliis*, Tribunale di Bari 9 settembre 2022, Corte d'appello di Cagliari 19 aprile 2021), percorso motivazionale che invece questo collegio non ritiene, per quanto sopra osservato, praticabile. Sempre tra le corti di merito, vi sono state pronunce che non hanno affrontato il merito delle questioni, limitando il proprio vaglio alla preliminare questione di rito (*ex aliis*, da ultimo, Tribunale di Padova 5 marzo 2024). Di contro, è da ritenersi consolidata la giurisprudenza della Corte di cassazione che, ferma l'ammissibilità del procedimento *ex art. 95* decreto del Presidente della Repubblica 396/2000, ritiene illegittima la formazione da parte dell'Ufficiale dello stato civile di un atto di nascita (in Italia), recante l'indicazione di due madri e conseguentemente afferma che, nel caso di coppie omogenitoriali femminili che abbiano fatto ricorso all'estero a tecniche di P.M.A. di tipo eterologa, l'unica strada per la madre intenzionale sia quella di ricorrere all'adozione in casi particolari. Tale orientamento, ancorché nel diverso caso di coppia omoaffettiva maschile, che aveva fatto ricorso all'estero alla maternità surrogata, è quello poi sposato anche dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass. S.U. 38162/2022) che hanno, come già detto, affrontato il tema della protezione del diritto fondamentale del minore alla continuità del rapporto affettivo con entrambi i soggetti che hanno condiviso la decisione di farlo venire al mondo, affermando che «il nato non è mai un disvalore e la sua dignità di persona non può essere strumentalizzata allo scopo di conseguire esigenze general-preventive che lo trascendono» ed hanno ribadito il diritto del minore al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con colui che ha condiviso il disegno genitoriale. Anche in questo caso, l'ineludibile esigenza di assicurare al bambino nato da maternità surrogata gli stessi diritti degli altri bambini nati in condizioni diverse è stata ritenuta, allo stato dell'evoluzione del nostro ordinamento, comunque garantita attraverso l'adozione in casi particolari, strumento sulla cui efficacia in concreto questo collegio ha già espresso le sue riserve.

In conclusione, risulta lampante la mutevolezza e disorganicità della tutela garantita ai minori nati da un condiviso progetto di procreazione medicalmente assistita, in ragione della omosessualità della coppia che tale progetto abbia condiviso.

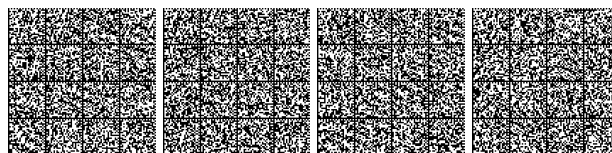
È solo a sostegno dell'istanza rivolta alla Corte di rivalutare la questione di costituzionalità già rimessale, a fronte di un monito rimasto inascoltato, che questo collegio richiama le parole del Presidente della Corte costituzionale, il quale, nella relazione del 18 marzo scorso, ha rammentato la necessità di «leggere la Carta costituzionale non come testo “separato” bensì come parte irradiante di un più ampio “ordinamento costituzionale”; ordinamento alimentato dalla “base materiale” su cui il testo poggia e che è in continua evoluzione». In un sistema costituzionale fondato sulla separazione dei poteri e nel pieno rispetto delle prerogative costituzionalmente riconosciute al Parlamento, è compito di quest'ultimo «cogliere le pulsioni evolutive della società pluralista, con le quali la Costituzione respira; pulsioni necessarie per adattarsi al continuo divenire della realtà», in un costante e fruttuoso, oltre che doveroso, dialogo con la Corte costituzionale, che «è chiamata ad essere «custode della Costituzione», ma è tenuta ad essere altrettanto attenta a non costruire, con i soli strumenti dell'interpretazione, una fragile “Costituzione dei custodi”».

Nella medesima relazione, affrontando la tematica della tipologia delle decisioni della corte («dai moniti si è passati alle sentenze additive di principio; dalle pronunce di inammissibilità per discrezionalità legislativa si è passati all'incostituzionalità prospettata, ma non dichiarata, o, in modo ancora più penetrante, alle decisioni a incostituzionalità differita»), il Presidente evidenzia che, laddove il legislatore rinunci ad una prerogativa che ad esso compete, di fatto obbliga la Corte a «procedere con una propria e autonoma soluzione, inevitabile in forza dell'imperativo di osservare la Costituzione».

In questo quadro, il giudice comune è investito del compito di portare (o ri-portare) all'attenzione della Corte le questioni che, pur a fronte di un monito chiaro, non siano state prontamente risolte dal legislatore, onde consentire alla Corte medesima di adempiere al ruolo di garante della costituzione e dei diritti fondamentali, in linea con l'evoluzione della coscienza sociale.

Ciò, a parere del collegio, è particolarmente evidente laddove, come nella fattispecie, all'inammissibilità della questione pronunciata allo scopo di dar spazio al legislatore, abbia invece fatto seguito una totale assenza di interventi da parte di questo.

Del resto, non è estranea alla giurisprudenza della Corte costituzionale, laddove l'onere di interpretazione conforme viene meno lasciando il passo all'incidente di costituzionalità e laddove il compito del legislatore di provvedere all'adozione della disciplina necessaria a rimuovere il *vulnus* costituzionale riscontrato non sia stato adempiuto, una



pronuncia di illegittimità costituzionale, su una questione inizialmente dichiarata inammissibile (*ex aliis* Corte costituzionale 23/2013 e successiva sentenza n. 45/2015); questo perché «“posta di fronte a un *vulnus* costituzionale, non sanabile in via interpretativa - tanto più se attinente a diritti fondamentali - la Corte è tenuta comunque a porvi rimedio” (sentenze n. 162 del 2014 e n. 113 del 2011; analogamente sentenza n. 96 del 2015). Occorre, infatti, evitare che l’ordinamento presenti zone franche immuni dal sindacato di legittimità costituzionale» (Corte cost 242/2019).

Nel noto caso (Corte cost. 242/2019 e Corte costituzionale ordinanza 207/2018), la Corte costituzionale ha rimarcato che la tecnica decisoria da ultimo richiamata (ordinanza di inammissibilità con contestuale monito al legislatore di intervenire nella materia) «ha l’effetto di lasciare in vita - e dunque esposta a ulteriori applicazioni, per un periodo di tempo non preventivabile - la normativa non conforme a Costituzione», proprio perché «la eventuale dichiarazione di incostituzionalità conseguente all’accertamento dell’inerzia legislativa presuppone che venga sollevata una nuova questione di legittimità costituzionale, la quale può, peraltro, sopravvenire anche a notevole distanza di tempo dalla pronuncia della prima sentenza di inammissibilità, mentre nelle more la disciplina in discussione continua ad operare», in questo modo investendo di un preciso compito anche il giudice di merito, nel rimettere nuovamente alla Corte la questione rimasta priva di intervento normativo. Peraltro, nel caso richiamato un tale effetto non appariva tollerabile, non essendo consentito, per le peculiari caratteristiche e per la rilevanza dei valori coinvolti, di attendere l’incertezza di una riproposizione della questione da parte dei giudici comuni, tanto che è stato prescelto un diverso modulo decisionale, mantenendo pendente il procedimento dinanzi alla Corte.

Nella materia che qui ci occupa, a fronte della dichiarata inammissibilità della questione, è ancora auspicato (sono queste le parole del Presidente della Corte) e quantomai fondamentale un intervento che tenga conto del monito relativo alla condizione anagrafica dei figli di coppie dello stesso sesso, cui il collegio rimettente ritiene che, nell’inerzia del legislatore, la Corte possa porre rimedio.

Il Tribunale è dunque giunto al convincimento della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 8 e 9 legge 40/2004 e dell’art. 250 c.c., in riferimento agli articoli 2, 3, 30, 31 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) firmata il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 848/1955 e come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, all’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, agli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 18 della Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 176/1991, agli articoli 1 e 6 Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 25 gennaio 1996 e ratificata dall’Italia con legge 77/2003, nella misura in cui impediscono l’attribuzione al nato nell’ambito di un progetto di procreazione medicalmente assistita eterologa praticata da una coppia di donne l’attribuzione dello *status* di figlio riconosciuto anche dalla c.d. madre intenzionale che, insieme alla madre biologica, abbia prestato il consenso alla pratica fecondativa e, comunque, laddove impongono la cancellazione dall’atto di nascita del riconoscimento compiuto dalla madre intenzionale.

Valuterà la Corte ai sensi dell’art. 27 legge 87/1953, qualora ritenesse la questione fondata, se vi sia la necessità di estendere la pronuncia anche ad altre disposizioni legislative interessate in via di consequenzialità.

Il procedimento va quindi sospeso, con rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Il Tribunale di Lucca, visti gli articoli 134 Cost., 1 legge cost. 1/1948 e 23 legge 87/1953,

ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 8 e 9 legge 40/2004 e dell’art. 250 c.c., in riferimento agli articoli 2, 3, 30, 31 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) firmata il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 848/1955 e come interpretati dalla Corte di Strasburgo, all’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, agli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 18 della Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 176/1991, agli articoli 1 e 6 Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 25 gennaio 1996 e ratificata dall’Italia con legge 77/2003, per quanto esposto in parte motiva,

Dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio;



Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso a Lucca nella Camera di consiglio del 24 maggio 2024, su relazione dei giudici a latere e del Presidente che procede con firma digitale alla sottoscrizione della presente ordinanza, elaborata dai giudici estensori.

I Giudici estensori: dott.ssa Alice Croci e dott.ssa Maria Giulia D'Ettore

Il Presidente: BORAGINE

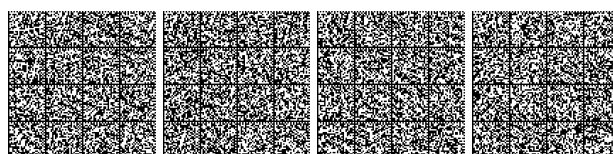
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52 decreto legislativo 196/2003, in caso di utilizzazione della presente ordinanza, in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

24C00174

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GUR-034) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

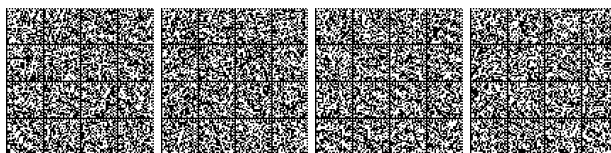
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

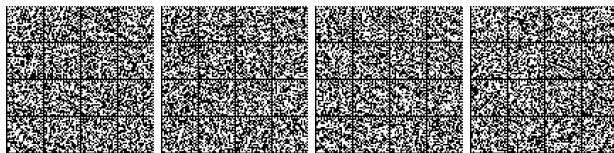
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

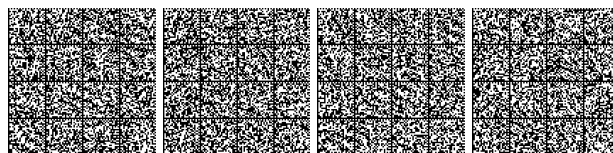
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 3,00

